



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 70

<<Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007>>

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 1.1)

A) Alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:

<<In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, la somma di 111.737.557,73 accantonata nel conto del patrimonio è iscritta fra le entrate e le spese del bilancio per l'anno 2009 con riferimento all'unità di bilancio 10.5.1.1176 ed al capitolo 9699 di nuova istituzione con la denominazione "fondo di riallineamento dei conti del bilancio e del patrimonio con riferimento alla riduzione delle autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario".>>

B) Al comma 1, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A1 sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A1 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

C) Al comma 2, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A2 sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A2 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

D) Al comma 3, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A3 sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A3 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

| TABELLA A1 (RELATIVA ALL'ARTICOLO 1) |
FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1.2.2.1011 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 8633

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ ARTIGIANA – FONDI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002, N. 110

2008	--	2009	-2.459,01	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI,

1.3.2.1020 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9267

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, ALL'ARIA APERTA E DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE - FONDI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 110/2002

ART. 6, DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110

2008	--	2009	-104.817,28	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI,

1.3.2.5037 PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9295

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITÀ TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITÀ NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE - FONDI STATALI

L. 29.3.2001 N. 135 , ART. 161 , COMMA 4 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2008	--	2009	104.817,28	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 9301 (MODIFICA DENOMINAZIONE – CAMBIO UNITA' DI BILANCIO)

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITÀ TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITÀ NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE NELL' AMBITO DEI TERRITORI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - REISCRIZIONE FONDI STATALI

ART. 10, COMMA 2, LETTERA B), L. 11.11.1982 N. 828

2008	--	2009	--	2010	--	2011	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

TOTALE: 1.3.2.5037

2008	--	2009	104.817,28	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI

1.5.2.1028 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 7707

INCENTIVI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI PER ACQUISTO DI MACCHINARI - FONDI STATALI

L. 28.11.1965 N. 1329 , ART. 6 , COMMA 41 , L.R. 26.1.2004 N. 1 , ART. 49 BIS , L.R. 23.8.2002 N. 23 COME INSERITO DALL'ART. 6 , COMMA 40 , L.R. 26.1.2004 N. 1

2008	--	2009	2.459,01	2010	--	2011	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

	TABELLA A2	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
--	------------	----------------------------	--

1.1.3 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPITOLO E/ 80

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L. 23.12.1996 N. 662 , COMMI DAL 143 A 149 E 151 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446

2008	--	2009	-4.000.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

3.1.104 PROVENTI DERIVANTI DA CANONI, CONCESSIONI E PERMESSI

CAPITOLO E/ 863 (DI NUOVA ISTITUZIONE)

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO IN MATERIA DI TRASPORTI

ART. 8 , D.P.R. 15.1.1987 N. 469 , ART. 9 , DECRETO LEGISLATIVO 1.4.2004 N. 111

2008	--	2009	P.M.	2010	--	2011	--	
------	----	------	------	------	----	------	----	--

CAPITOLO E/ 864 (DI NUOVA ISTITUZIONE)

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO DEL PORTO DI MONFALCONE E DI PORTO NOGARO

ARTT. 9, 11, COMMA 2, DECRETO LEGISLATIVO 1.4.2004 N. 111

2008	--	2009	P.M.	2010	--	2011	--	
------	----	------	------	------	----	------	----	--

TOTALE:

2008	--	2009	--	2010	--	2011	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

	TABELLA A3	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
--	------------	----------------------------	--

2.1.21ASSEGNAZIONI PER PROMOZIONE E SERVIZI IN AGRICOLTURA

CAPITOLO E/ 878

ACQUISIZIONE DI FONDI DALL'AGEA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO DI DATA 18 GIUGNO 2004

ART. 5, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 27.5.1999 N. 165, REGOLAMENTO C.E.E. 7.7.1995 N. 1663

2008	--	2009	-250.416,88	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO E/ 887

ACQUISIZIONE DI FONDI DALL'AGEA PER L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO DI DATA 18 GIUGNO 2004

ART. 5, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 27.5.1999 N. 165, REGOLAMENTO C.E.E. 7.7.1995 N. 1663

2008	--	2009	250.416,88	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE:

2008	--	2009	--	2010	--	2011	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

2.1.26ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER INIZIATIVE COMUNITARIE E PROGETTI SPECIFICI

CAPITOLO E/ 568

ASSEGNAZIONI RELATIVE AL PROGETTO LIFE PLUS - PROGETTO CARBOMARK - PARTE CORRENTE

CONT 27.11.2008 N. 388

2008	--	2009	82.161,96	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

4.3.39ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER INIZIATIVE COMUNITARIE E PROGETTI SPECIFICI

CAPITOLO E/ 569

ASSEGNAZIONI RELATIVE AL PROGETTO LIFE PLUS - PROGETTO CARBOMARK - PARTE CAPITALE

CONT 27.11.2008 N. 388

2008	--	2009	-82.161,96	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: AGRICOLTURA

1.1.1.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6600

SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELEGATE DA AGEA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE

RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI - FONDI STATALI

ART. 5, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 27.5.1999 N. 165, REGOLAMENTO C.E.E. 7.7.1995 N. 1663

2008	--	2009	-250.416,88	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 6607

SPESE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22 TER, LETTERA A) DELLA LR 1/2003 - FONDI STATALI

2008	--	2009	250.416,88	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 1.1.1.1009

2008	--	2009	--	2010	--	2011	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE

1.6.1.1040 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6021

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LIFE - PROGETTO CARBO MARK - SPESE CORRENTI

CONT 27.11.2008 N. 388

2008	--	2009	82.161,96	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE

1.6.2.1040 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 6022

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LIFE - PROGETTO CARBO MARK - PARTE CAPITALE

CONT 27.11.2008 N. 388

2008	--	2009	-82.161,96	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA FUNZIONE: FORMAZIONE CONTINUA

6.2.1.1123 ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5960

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE -FSE 2007-

2013 ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	-698.692,37	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5962

FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L' ORIENTAMENTO

ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	389.520,99	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 6.2.1.1123

	2008	--		2009	-309.171,38		2010	--		2011	--	
--	------	----	--	------	-------------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITÀ: FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE
11.3.1.1184 IMPOSTE E TASSE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5967

FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L'ORIENTAMENTO - ONERI RELATIVI ALL'IRAP

ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

	2008	--		2009	16.074,29		2010	--		2011	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITÀ: FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE
11.3.1.1185 PERSONALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5964

FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L'ORIENTAMENTO - PERSONALE STIPENDI

ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

	2008	--		2009	178.053,02		2010	--		2011	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

CAPITOLO S/ 5965

FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L'ORIENTAMENTO - INDENNITÀ MENSA

ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

	2008	--		2009	11.065,54		2010	--		2011	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

CAPITOLO S/ 5966

FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L'ORIENTAMENTO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

	2008	--		2009	51.576,60		2010	--		2011	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

TOTALE: 11.3.1.1185

	2008	--		2009	240.695,16		2010	--		2011	--	
--	------	----	--	------	------------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITÀ: FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE
11.3.2.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5963

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L'ORIENTAMENTO

ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

	2008	--		2009	52.401,93		2010	--		2011	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 1.1.1)

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 3, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella A3 sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella A3 e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

	TABELLA A3	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
--	------------	----------------------------	--

2.1.26 ASSEGNAZIONI VINCOLATE PER INIZIATIVE COMUNITARIE E PROGETTI SPECIFICI

CAPITOLO E/ 568

ASSEGNAZIONI RELATIVE AL PROGETTO LIFE PLUS - PROGETTO CARBOMARK - PARTE CORRENTE

CONT 27.11.2008 N. 388

	2008	--		2009	10.066,00		2010	--		2011	--	
--	------	----	--	------	-----------	--	------	----	--	------	----	--

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE

1.6.1.1040 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6021

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LIFE - PROGETTO CARBO MARK - SPESE CORRENTI

CONT 27.11.2008 N. 388

|2008 -- |2009 10.066,00 |2010 -- |2011 -- |

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: MATERNITA' E INFANZIA

8.2.1.1140 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5266

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIOASSOCIATIVE - FONDI STATO

ART. 1 , COMMA 1259 , L. 27.12.2006 N. 296

|2008 - 1.150.000,00 |2009 |2010 -- |2011 -- |

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: MATERNITA' E INFANZIA

8.2.2.1141 STRUTTURE - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5366 (NUOVA ISTITUZIONE)

FONDO DI PARTE INVESTIMENTO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDI STATALI

ART. 1 , COMMA 1259 , L. 27.12.2006 N. 296, ART. 10 , L.R. ASS. 2009

|2008 |2009 1.150.000,00 |2010 -- |2011 -- |

VENIER-ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 1.2)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

"9. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1. dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<c) ai soggetti passivi che alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente femminile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale in misura pari o superiore all'80% del totale del personale dipendente impiegato con la medesima tipologia contrattuale.>>".

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 2.1)

A) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

<<2 bis. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) è abrogato.

2 ter. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono abrogati.>>.

BAIUTTI, MORETTON, DELLA MEA, MARSILIO, GEROLIN, PUPULIN

Emendamento modificativo (pagina 3.1)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

<<7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 9/2003, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2003, come sostituito dal comma 6, trova applicazione a decorrere dalla scadenza triennale del Comitato di gestione del FRIE.>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 3.2)

Modificare il comma 7 come segue:

<<7. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2003, come sostituito dal comma 6, trova applicazione a decorrere dalla data di naturale scadenza triennale del Comitato di gestione del FRIE.>>

DE MATTIA, BARITUSSIO, GALASSO, ASQUINI, FRANZ, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 3.2.0.1)

A) Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<quattordici>>.

7 ter. Per le finalità dell'articolo 23 comma 1 della legge regionale 11/2009 come modificato dal comma 7 bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>

D) Nella tabella B. con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicati è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE - FUNZIONE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO

UB 1.2.1.1011 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/8601

(FINANZIAMENTO ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (EBIART) AD INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO PER LE AZIENDE ARTIGIANE IN CRISI ED I LORO DIPENDENTI ART. 68 BIS, COMMA 1, L.R. 22.4.2002 N. 12 COME INSERITO DA ART. 7, COMMA 12. L.R. 29.1.2003 N. 1

2009	+500.000		2010	-----		2011	-----
------	----------	--	------	-------	--	------	-------

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 3.2.0.2)

Sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 9, è inserito il seguente comma:

<<9 bis. Al fine di agevolare l'accesso delle imprese insediate nei territori montani agli strumenti previsti dall'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, ed in particolare al "Fondo regionale garanzia per le PMI", sono predisposti e sottoscritti appositi strumenti convenzionali con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna, Agemont S.p.A., anche ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'articolo medesimo.>>

B) Dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti commi:

<<25 bis. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a promuovere e a partecipare in qualità di socio fondatore, assieme alla Provincia di Gorizia e alla Fondazione Villa Russiz, alla costituzione di un'associazione senza fini di lucro finalizzata alla realizzazione di un Centro di documentazione sulle relazioni tra la Cultura e il Vino che costituisca punto di riferimento permanente a livello regionale, nazionale e internazionale della variegata rete di relazioni che intercorrono tra vino, scienza, arte, cinema, letteratura, teatro, musica, fotografia, artigianato, enogastronomia, design, architettura. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione sono approvati dalla Giunta regionale.

25 ter. L'ERSA è autorizzata a versare all'associazione di cui al comma 25bis all'atto della sua costituzione la propria quota di patrimonio sociale, in conformità all'atto costitutivo, nonché a concorrere mediante appositi contributi annuali all'attività dell'associazione stessa, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.>>

C) Dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti commi:

<<25 bis. Al fine di velocizzare l'avvio del Piano di riconversione del settore lattiero-caseario dell'area montana adottato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 37 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna (Agemont SpA), in conformità a quanto previsto dal comma 33 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, è autorizzata a partecipare in qualità di socio di maggioranza assoluta ed assieme alle latterie che aderiscono al Piano, ad una società che supporti le latterie medesime nell'attuazione dello stesso.

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis Agemont SpA, ad avvenuta restituzione degli stessi da parte delle latterie utilizza, compatibilmente con la normativa comunitaria vigente in materia di affidamento di servizi e di aiuti di stato, i fondi di cui al comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, comprensivi degli interessi maturati.

25 quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e dal comma 39, dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, l'anticipazione del contributo ivi prevista può essere erogata alle latterie che aderiscono al Piano, nei limiti dell'importo di cui al comma 25 ter, anche in assenza dell'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa previa presentazione da parte di Agemont SpA di una formale dichiarazione attestante l'ammontare dell'importo da restituire da parte delle latterie e riportante l'impegno ad utilizzare tale importo per le finalità di cui al comma 25 bis.>>

D) Dopo il comma 28, è inserito il seguente comma:

<<28 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive n. 839/PROD/POLEC del 3 aprile 2008 al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.) ai fini della realizzazione del progetto "Comparto a Membrana dell'impianto di depurazione della zona industriale di Maniago", con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative finalizzate al risparmio energetico e ad interventi connessi alla viabilità di competenza, già concordate o da concordarsi con il Comune di Maniago.

28 ter. Ai fini della conferma dei contributi di cui al comma 28bis gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento>>

E) Al comma 29, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

| TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3) |
FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE
1.6.1.1040 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6021

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LIFE - PROGETTO CARBO MARK - SPESE CORRENTI

CONT 27.11.2008 N. 388

2008	--	2009	10.066,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

BARITUSSIO, COLAUTTI, TONONI, BUCCI, CACITTI

Submendamento all'emendamento di pagina 3.3 (pagina 3.2.1)

Alle variazioni tabellari è apportata la seguente variazione:

FINALITA':ATTIVITA' ECONOMICHE FUNZIONE 1.3 COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, TURISMO E TERZIARIO
UBI 1.3.1.1022 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9188

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E DI SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLADIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE NONCHE' SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI PER L' ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI, ART. 84, COMMA 1 BIS, L.R. 5.12.2005 N. 29 COME INSERITO DALL'ART. 17, COMMA 4, D.D.L. DECIMA LEGISLATURA N. 2002, ART. 12, L.R. 6.11.2006 N. 21 COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 86, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 174, COMMA 1, L.R. 16.1.2002 N. 2 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 108, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 6, COMMA 19, L.R. 23.8.2002 N. 23, ART. 84, COMMA 5, L.R. 5.12.2005 N. 29, ART. 8, COMMA 25, L.R. 25.1.2002 N. 3 COME SOSTITUITO DALL'ART. 7, COMMA 1, L.R. 10.11.2005 N. 26, ART. 37, L. 25.7.1952 N. 949 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, L. 7.8.1971 N. 685, ART. 53, L.R. 22.4.2002 N. 12, ART. 184, COMMA 1, L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL'ART. 7, COMMA 70, L.R. 2.2.2005 N. 1, ARTT. 1, 2, L.R. 28.10.1980 N. 58, ART. 2 E ART. 4 BIS, L.R. 23.8.1982 N. 63 COME INSERITO DALL'ART. 2, COMMA PRIMO, L.R. 23.8.1984 N. 38, ART. 22, COMMI 11, 12, L.R. 22.4.2002 N. 12, ART. 2, COMMA 4, L.R. 24.5.2004 N. 16, ART. 12, COMMA 8, L.R. 26.10.2006 N. 20, ART. 6, COMMA 62, L.R. 21.7.2006 N. 12, ART. 6, COMMA 86, L.R. 20.8.2007 N. 22.

2008	--	2009	+55.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 3.3)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 10, è inserito il seguente comma:

<<10 bis. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, determina la dotazione del Fondo di cui al comma 10, mediante il trasferimento, nella misura massima di 5 milioni di euro, di risorse di competenza del Fondo di rotazione re-gionale per interventi nel settore agricolo.>>.

B) Al comma 20, le parole <<9 e 10>> sono sostituite con le parole <<9, 10 e 18>>.

C) Dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti commi:

<<25 bis. All'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge finanziaria 2007) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 37 le parole <<produzione vitivinicola >> sono sostituite dalle seguenti: << produzione vitivinicola/agroalimentare>>;

b) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

<<37 bis. L'Amministrazione regionale per le attività previste dal comma 37 al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo ed è autorizzata altresì trasferire le risorse all'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo. >>.

25 ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai comma 37 e al comma 37 bis dell'articolo 7, della legge regionale 1/2007 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole <<produzione vitivinicola>> sono sostituite dalle seguenti: <<produzione vitivinicola/agroalimentare>> e infine sono aggiunte le parole <<anche tramite l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo>>

D) Dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti commi:

<<25 bis. Il comma 22 bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2003) è sostituito dai seguenti:

<<22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.

22 ter. Per garantire il funzionamento dell'ufficio decentrato:

a) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, personale di ruolo per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;

b) la Regione è autorizzata a stipulare una convenzione con enti di altre Regioni per la messa a disposizione del personale di tali enti, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;

c) gli enti locali del comparto unico sono autorizzati, su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare in posizione di comando proprio personale di ruolo, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.

22 quater. Il personale di cui al comma 22 ter non può essere complessivamente superiore a otto unità.>>

25 ter. Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/2003, le parole <<24 luglio 2002, n. 0221/Pres.>> sono sostituite dalle parole <<29 maggio 2009, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.>>

25 quater. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 ter, lettera a) della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 25 bis, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

25 quinquies. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 ter, lettere b) e c) della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 25 bis, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009, con la denominazione:<<Spese per l'applicazione dell'articolo 22 ter, lettera a) della LR 1/2003 - fondi statali>>.

E) Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente comma:

<<25 bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), come integrato dal comma 33 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole <<e ristrutturare la filiera lattiero-casearia in zona montana>> sono sostituite dalle parole <<specifici settori produttivi>>.

F) Dopo il comma 28, è aggiunto il seguente comma:

<<28 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionale per la tutela dei prati stabili naturali), come sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21) è inserito il seguente:

<<3 bis. I contributi previsti al comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>

28 ter. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 8 della L.R. 9/2005, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

G) Dopo il comma 28, sono aggiunti i seguenti commi:

"28 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive n. (86)1095/PROD/POLEC del 29 aprile 2008 al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo ai fini della realizzazione del "Progetto Porta della Carnia – rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro", con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o al completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'incremento occupazionale.

28 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 1451 del 7 maggio 2002, e regolarmente concesso al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ai fini della "Realizzazione di un parcheggio a servizio della nautica nella zona foce a sud della Z.I.A.C.", con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate alla sicurezza relativa all'integrazione della viabilità stradale e ferroviaria, alla luce delle mutate esigenze territoriali connesse alla viabilità.

28 quater. Ai fini della conferma dei contributi di cui ai commi 28 bis e 28 ter gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

28 quinquies. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dal comma 28 bis continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.

28 sexies. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dal comma 28 ter continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009."

H) Dopo il comma 28, sono aggiunti i seguenti commi:

"28 bis. I contributi già concessi dall'Amministrazione regionale ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. ai sensi dell'articolo 6, commi da 20 a 24, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale

per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) si intendono concessi ai nuovi Consorzi, costituiti mediante fusione.

28 ter. I contributi di cui al comma 25 bis sono erogati in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo ammesso e vengono impiegati entro il 31 dicembre 2010 per finanziare le attività istituzionali e promozionali anche dei nuovi consorzi costituiti mediante fusione.

28 quater. I consorzi di cui al comma 25 bis presentano alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali -Servizio produzioni agricole il rendiconto delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011.

28 quinquies. All'articolo 6, comma 20, della legge regionale 22/2007, le parole <<in conto capi-tale>> sono soppresse."

l) Al comma 29, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

TABELLA B

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1.2.1.1015 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 7711

CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO REGIONALE SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

ART. 7 , L.R. 24.1.1983 N. 10 COME INTEGRATO DALL'ART. 44, L.R. 8.8.1996 N. 29, ART. 17, L.R. 20.1.1992 N. 2, ART. 18, L.R. 20.1.1992 N. 2 COME MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, L.R. 3.2.1993 N. 3, ART. 168, COMMA 1, L.R. 14.2.1995 N. 8

	2008	--	2009	100.000,00	2010	--	2011	--	
FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE									
FUNZIONE: COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI,									

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI,

1.3.1.1018 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9139

FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI AI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI

ART. 85 , COMMA 2 , L.R. 5.12.2005 N. 29

	2008	--	2009	100.000,00	2010	--	2011	--	
FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE									
FUNZIONE: COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI,									

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI,

1.3.1.1022 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9188

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E DI SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NONCHÉ SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI

ART. 84 , COMMA 1 SUB 2, L.R. 5.12.2005 N. 29 COME INSERITO DALL'ART. 17, COMMA 4, D.D.L. DECIMA LEGISLATURA N. 2002, ART. 12, L.R. 6.11.2006 N. 21 COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 86, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 174, COMMA 1, L.R. 16.1.2002 N. 2 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 108, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 6, COMMA 19, L.R. 23.8.2002 N. 23, ART. 84, COMMA 5, L.R. 5.12.2005 N. 29, ART. 8, COMMA 25, L.R. 25.1.2002 N. 3 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7, COMMA 1, L.R. 10.11.2005 N. 26, ART. 37, L. 25.7.1952 N. 949 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, L. 7.8.1971 N. 685, ART. 53, L.R. 22.4.2002 N. 12, ART. 184, COMMA 1, L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL'ART. 7, COMMA 70, L.R. 2.2.2005 N. 1, ARTT. 1, 2, L.R. 28.10.1980 N. 58, ART. 2 E ART. 4 BIS, L.R. 23.8.1982 N. 63 COME INSERITO DALL' ART. 2, COMMA PRIMO, L.R. 23.8.1984 N. 38, ART. 22, COMMI 11, 12, L.R. 22.4.2002 N. 12, ART. 2, COMMA 4, L.R. 24.5.2004 N. 16, ART. 12, COMMA 8, L.R. 26.10.2006 N. 20, ART. 6, COMMA 62, L.R. 21.7.2006 N. 12, ART. 6, COMMA 86, L.R. 20.8.2007 N. 22

2008 --	2009 -130.000,00	2010 --	2011 --	
FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI,				
1.3.2.1020 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO				
CAPITOLO S/ 9237				
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O L'AMPLIAMENTO DI AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN A SUPPORTO DEL TURISMO ITINERANTE				
ART. 109, COMMI 1, 2, L.R. 16.1.2002 N. 2 COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 140, L.R. 2.2.2005 N. 1				
2008 --	2009 24.000,00	2010 --	2011 --	
CAPITOLO S/ 9274 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITÀ TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITÀ NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE				
ART. 161, COMMA 4, L.R. 16.1.2002 N. 2				
2008 --	2009 -124.000,00	2010 --	2011 --	
TOTALE: 1.3.2.1020				
2008 --	2009 -100.000,00	2010 --	2011 --	
FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE				
1.6.1.1040 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI				
CAPITOLO S/ 6021				
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LIFE - PROGETTO CARBO MARK - SPESE CORRENTI				
CONT 27.11.2008 N. 388				
2008 --	2009 82.161,96	2010 --	2011 --	
FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE				
1.6.2.1036 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D' INVESTIMENTO				
CAPITOLO S/ 8020				
CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI RICERCA APPLICATA E DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - FONDI REGIONALI				
ART. 21, L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ART. 8, COMMA 1, L.R. 10.11.2005 N. 26,				
ART. 22, L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ART. 9, COMMA 1, L.R. 10.11.2005 N. 26,				
ART. 23, L.R. 3.6.1978 N. 47 COME SOSTITUITO DALL'ART. 43, COMMA 1, L.R. 23.7.1984, N. 30, MODIFICATO DALL'ART. 219, COMMA 1, L.R. 28.4.1994 N. 5 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 10, COMMA 1, L.R. 15.5.2002 N. 13, ARTT. 3, 4, L.R. 7.8.1985 N. 31, ART. 15, COMMA 5, LETTERA A), DDLP 20.4.2009 N. 64				
2008 --	2009 -100.000,00	2010 --	2011 --	
FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE				
1.6.2.1040 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D' INVESTIMENTO				
CAPITOLO S/ 6022				
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA LIFE - PROGETTO CARBO MARK - PARTE CAPITALE				
CONT 27.11.2008 N. 388				
2008 --	2009 -82.161,96	2010 --	2011 --	

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 3.4)

Inserire il comma 12 bis come segue:

<<I regolamenti regionali di cui ai commi 9 e 12 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, rispettivamente, per le imprese operanti nel settore agricolo su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali e per le imprese artigiane, industriali del commercio, del turismo e dei servizi, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, previo parere della competente Commissione consiliare.>>

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 3.5)

Al comma 12 bis dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dalla lettera c comma 16 dell'articolo 3, dopo le parole <<Giunta regionale>> aggiungere le seguenti: <<previo parere della competente Commissione consiliare>>.

BAIUTTI, MARSILIO

Emendamento modificativo (pagina 3.5.1)

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

<<17 bis. Al fine di promuovere gli investimenti nel comparto agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'utilizzo degli stanziamenti previsti per il "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico generale" di cui al comma 39, articolo 14 della legge regionale 11/2009 con riferimento al Fondo di rotazione regionale per gli interventi per il settore agricolo di cui lettera f), comma 46, articolo 14 della legge 11/2009, per il finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul primo bando emanato ai sensi della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013.

17 ter. Per le finalità di cui al comma 17 bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

17 quater. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 17 ter si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.2.2.3461 e dal capitolo 9900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con reintegro a valere sui rientri annuali del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 80/1982 e successive modifiche e integrazioni.>>

MARSILIO, BAIUTTI, MENIS, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 3.6)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

<<19 bis. Nell'ambito delle azioni di promozione del sistema agro – alimentare regionale e in considerazione dell'attività istituzionale propria dell'ERSA e di Turismo FVG, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma triennale di promozione della DOP "Prosciutto di San Daniele" su nuovi mercati assicurando che, per il mantenimento dello standard qualitativo, i produttori ed il Consorzio predispongano un piano pluriennale di contenimento dei livelli produttivi.>>.

GABROVEC

Emendamento modificativo (pagina 3.7)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

<<19 bis. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia: equiparazione delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane a imprenditore agricolo professionale.

1. Allo scopo di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali nel territorio e ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n.

1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio dell'Unione Europea le associazioni dei consorzi di comunioni familiari montane sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali.>>.

PEDICINI, BARITUSSIO, GALASSO, ASQUINI, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 3.8)

1. Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

<<20 bis. Al comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 le parole <<alla data del 31 dicembre 2007>> sono sostituite dalle seguenti <<dal consuntivo riferito all'esercizio 2008 anche per somme impegnate e non liquidate>>.

MARSILIO, DELLA MEA, GEROLIN, PUPULIN, BAIUTTI, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 3.9)

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

<<25 bis. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese, e dei relativi regolamenti, in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative agli anni 2008 e 2009 ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, vengono mantenute in essere e inserite con priorità nelle graduatorie relative all'anno 2010 anche qualora le iniziative, oggetto delle istanze, siano state avviate o completate.>>

BARITUSSIO, NARDUZZI, DE MATTIA, PICCO, FRANZ, GABROVEC

Emendamento modificativo (pagina 3.9.1)

Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

<<25 bis. Al fine di favorire il recupero della storica indicazione geografica del vino Prosecco attraverso la valorizzazione sociale ed economica del relativo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per gli interventi di bonifica e ripristino degli antichi terrazzamenti del Costone Carsico Triestino.

25 ter. Gli interventi di cui al comma 25 bis possono essere realizzati attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. con riferimento al capitolo _____ che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica 330 Servizio 258 Servizio gestione territorio rurale e irrigazione - con la denominazione "Interventi di bonifica e ripristino degli antichi terrazzamenti del Costone Carsico Triestino".>>

NARDUZZI, PICCIN, PICCO, GALASSO, SASCO, ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 3.10)

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

<<27 bis. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 6/2008 le parole <<60 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 per cento>>.

27 ter. L'articolo 31, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 27 bis, si applica a partire dall'annata venatoria 2010-2011. Per l'annata venatoria 2009 - 2010 la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di

caccia resta determinata nella misura del 60 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche.>>.

MARSILIO, DELLA MEA, GEROLIN, PUPULIN, BAIUTTI, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 3.11)

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

<<28 bis. Dopo l'articolo 156 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 aggiungere l'articolo seguente:

<<Art. 156 bis

(Contributi in conto capitale per l'avvio di nuove imprese turistiche)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, secondo la regola del de minimis, per l'avvio di nuove imprese turistiche di piccole dimensioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti attività:
 - acquisto di terreni e immobili;
 - lavori di costruzione e ristrutturazione degli immobili;
 - acquisto di arredi e attrezzature.
3. Le funzioni amministrative concernenti gli incentivi previsti al comma 1 vengono delegate alle Camere di Commercio territorialmente competenti con applicazione della disciplina prevista al Titolo X, Capo V della legge regionale 4 marzo 2005 n. 4. Con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi previsti al comma 1.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.>>.

MARSILIO, DELLA MEA, GEROLIN, PUPULIN, BAIUTTI, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 3.12)

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

<<28 bis. Al fine di assicurare una omogeneità di trattamento nella suddivisione degli incentivi di cui al titolo X, capo II, della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, si prevede che le risorse assegnate alle CCIAA, in attuazione dell'articolo 44, comma 2, L.R. 2/2002, per il settore turismo vengano ripartite con graduatorie separate tra imprese turistiche e pubblici esercizi.>>.

DELLA MEA, BAIUTTI

Emendamento modificativo (pagina 3.13)

Nella Tabella B, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: COOPERAZIONE

1.4.2.1024 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE – SPESE DI INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 8798

FINANZIAMENTO ALLA FINRECO PER INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ASSOCIATE, ISCRITTE AL REGISTRO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 79/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON ESCLUSIONE DELLE COOPERATIVE ISCRITTE ALLA SEZIONE EDILIZIA ART. 4, COMMI 1, 2, L.R. 15.11.1999 N. 28

|2008 ----- |2009 +500.000 |2010 ----- |2011 ----- |

BAIUTTI, MORETTON, MARSILIO, DELLA MEA, GEROLIN, PUPULIN

Emendamento modificativo (pagina 3.14)

Nella Tabella B relativa all'articolo 3, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

Finalità 1 ATTIVITÀ ECONOMICHE

Funzione 1.5 SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI E LOCALI

UBI 1.5.2.1028 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO

Cap S/ 9609 FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE - FUNZIONI DELEGATE ALLE C.C.I.A.A. NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ART. 44, COMMA 1, L.R. 4.3.2005 N. 4, ART. 6, COMMA 19, L.R. 21.7.2006 N. 12, ART. 6, COMMA 18, L.R. 20.8.2007 N. 22

|2008 ----- |2009 + 3.000.000 |2010 ----- |2011 ----- |

Copertura con contestuale riduzione dal capitolo S/ 9684 U.B. 10.5.2.1175 funzione 10.5 finalità 10

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 4.0.1)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:

<<8 bis. A completamento di quanto previsto ai sensi dei commi da 44 a 50 dell'art. 10 della l.r. nr. 17/2008, è riservata una quota dello stanziamento di cui al citato comma 50, pari al 15 per cento dello stesso, alle installazioni di impianti solari termici e fotovoltaici.

8 ter. Lo stanziamento di cui al comma 8 bis è trasferito alle province e ripartito fra esse in ragione della popolazione residente. La concessione dei contributi è effettuata previa apposite deliberazioni con cui sono stabiliti appositi criteri, coordinati con il regolamento di attuazione di cui al citato comma 45.

8 quater. Il regolamento di cui al citato comma 45 è applicato tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dei commi 8bis, 8 ter e 8 quater della presente legge.>>.

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 4.1)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:

<<8 bis. A completamento di quanto previsto ai sensi dei commi da 44 a 50 dell'art. 10 della l.r. nr. 17/2008, è riservata una quota dello stanziamento di cui al citato comma 50, pari al 15 per cento dello stesso, alle installazioni di impianti solari termici.

8 ter. Lo stanziamento di cui al comma 8 bis è trasferito alle province e ripartito fra esse in ragione della popolazione residente. La concessione dei contributi è effettuata previa apposite deliberazioni con cui sono stabiliti appositi criteri, coordinati con il regolamento di attuazione di cui al citato comma 45.

8 quater. Il regolamento di cui al citato comma 45 è applicato tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dei commi 8 bis, 8 ter e 8 quater della presente legge.>>.

BAIUTTI, BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT, LUPIERI

Emendamento modificativo (pagina 4.2)

Al comma 13, dopo le parole <<la Regione disciplina con regolamento>>, aggiungere le seguenti: <<sentito il parere della Commissione consiliare competente>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 4.3)

Al comma 14, dopo le parole <<ambiente e lavori pubblici>> aggiungere le seguenti: <<e previo parere della competente Commissione consiliare>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 4.3.1)

Apportare le seguenti modifiche:

<<A) Dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti commi:

“19 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per garantire il ripristino della rete viaria minore a servizio del territorio montano regionale, con particolare riguardo alla viabilità di accesso ai comprensori forestali e malghivi compromessa dalle avversità atmosferiche della trascorsa stagione invernale.

19 ter. Gli interventi di ripristino dei danni e della funzionalità stradale sono attuati dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e sono realizzati in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e del cottimo.

19 quater. Per le finalità previste dal comma 19bis, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000,00 euro per l'anno 2009, a carico, per 400.000 euro, dell'unità di bilancio 2.1.2.5031 e del capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009; e, per 100.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.”>>.

COLAUTTI, BAIUTTI, BARITUSSIO, MORETTON

Subemendamento all'emendamento di pagina 4.4 (pagina 4.3.2)

Dopo la lettera C aggiungere le seguenti:

“C bis. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, sono inseriti gli articoli seguenti:

<<Art. 16 bis
(Scarichi in pubblica fognatura)

1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura, secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte della Autorità d'Ambito territorialmente competente.

2. Nelle more della adozione ed approvazione dei regolamenti di cui al comma precedente, il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.

3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico alla Autorità d'Ambito territorialmente competente.

Art. 16 ter
(Titolare dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell'articolo 124, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti ad un depuratore, l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.>>

C ter. 1. In attuazione dell'articolo 182, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è ammessa la libera circolazione sul territorio regionale delle frazioni biodegradabili di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e destinate al recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero. Tali frazioni possono essere conferite anche ad impianti non di bacino, tecnologicamente idonei al loro trattamento, che sono autorizzati in deroga al numero di impianti di bacino ed alle quantità di rifiuti, previsti dal piano regionale e dai programmi provinciali.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008, sono abrogati."

CAPITOLO S/ 1697

2008	--	2009	+25.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 4.4)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 19, inserire il seguente:

<<19 bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 23, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) sono aggiunti i seguenti:

1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.

1 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1bis sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 927 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate derivanti dall'attività di progettazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, svolta dal personale della Direzione Centrale Risorse agricole, naturali e forestali>>.

1 quater. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1ter sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del Fondo per i servizi forestali di cui all'articolo 90.

19 ter. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 89, della legge regionale 9/2007, le parole <<fatta esclusione per l'articolo 9, comma 6>> sono abrogate.>>.

B) Dopo il comma 19 è inserito il seguente:

<<19 bis. Nel quadro della collaborazione tra amministrazioni dello Stato e della Regione, l'Amministrazione regionale promuove iniziative volte a conseguire, anche in raccordo con

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, il miglioramento e la sinergia delle azioni di prevenzione e di controllo ambientale sul territorio regionale, attivando strumenti di politica ambientale che favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento delle rispettive attività.

19 ter. Per le finalità di cui al comma 19 bis, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3008, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo ambientale".>>

C) Dopo il comma 19 è inserito il seguente:

<<19 bis. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 83 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si applicano anche ai rapporti convenzionali e di delega antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, in cui gli enti locali deleganti non siano diretti beneficiari dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).>>

D) Al comma 20, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

| TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 4) |
 FINALITÀ: TUTELA AMBIENTE E DIFESA TERRI FUNZIONE: FORESTE E BOSCHI
 2.1.2.1044 GESTIONE - SPESE D' INVESTIMENTO
 CAPITOLO S/ 2933

SPESE PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IDONEI A PREVENIRE CALAMITÀ NATURALI DIPENDENTI DA SITUAZIONI DI DISSESTO IDRAULICO - FORESTALE, NONCHÉ PER GLI INTERVENTI DI URGENZA PER OPERE E LAVORI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE ED IRRIGAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 29 DICEMBRE 1976, N. 69 - SPESE D' INVESTIMENTO
 ART. 58 , COMMA 1 , L.R. 23.4.2007 N. 9

2008	--	2009	-30.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: TUTELA AMBIENTE E DIFESA TERRI FUNZIONE: TUTELA DELLE ACQUE
 2.3.1.1049 GESTIONE - SPESE CORRENTI
 CAPITOLO S/ 9901

FINANZIAMENTI ALL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ART. 5, L.R. 3.7.2002 N. 16, ART. 4, COMMA 29, L.R. 2.2.2005 N. 1, ART. 10, L.R. 3.7.2002 N. 16 COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMI 28, 29, L.R. 18.1.2006 N. 2, ART. 4, COMMA 33, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 3, COMMA 89, LETTERA D), L.R. 28.12.2007 N. 30, ART. 1, COMMA 5, L.R. 12.3.2009 N. 6

2008	--	2009	175.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: TUTELA AMBIENTE E DIFESA TERRI FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE
 2.5.2.1055 RICERCA E SVILUPPO - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 2444

SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, COLLABORAZIONI ESTERNE E PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO FINALIZZATO ALLA VIA
 ARTT. 26, 27, L.R. 7.9.1990 N. 43, ART. 28, L.R. 7.9.1990 N. 43 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL'ART. 25, COMMA 1, L.R. 12.2.2001 N. 3

|2008 -- |2009 30.000,00 |2010 -- |2011 -- |

MORETTON, BAIUTTI, BRANDOLIN, BRUSSA, CODEGA, DELLA MEA, GABROVEC, GEROLIN, IACOP, LUPIERI, MARSILIO, MENIS, MENOSSO, PUPULIN, TESINI, TRAVANUT, ZVECH

Emendamento modificativo (pagina 5.1)

Al comma 3 sostituire le parole <<1 milione>> con le seguenti: <<3 milioni>>.

Copertura: con contestuale riduzione capitolo S/ 9681 U.B. 10.5.1.1175 Funzione 10.5 Finalità 10.

BAIUTTI, BRANDOLIN, MORETTON, LUPIERI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 5.2)

Al comma 9 sopprimere il comma 8 ter.

BAIUTTI, BRANDOLIN, MORETTON, LUPIERI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 5.3)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

<<9 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata in caso di motivata urgenza e necessità ad estendere le disposizioni di cui al comma precedente agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale donati ad enti religiosi dalla solidarietà nazionale, realizzati su aree di proprietà degli enti medesimi e non più utilizzati.>>.

GABROVEC

Emendamento modificativo (pagina 5.4)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

<<11 bis. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane) è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione dei beni di proprietà collettiva)

1. Per l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni di proprietà collettiva, le associazioni e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono richiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale può autorizzare l'alienazione di terreni di modesta entità soltanto in presenza di finalità di pubblico interesse, per la regolarizzazione di situazioni pregresse di soci o consorti oppure, eccezionalmente, l'utilizzazione ai fini turistici, artigianali, sportivi, con l'obbligo di mantenere sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione alla cessazione della diversa utilizzazione. Sul prezzo proposto per la vendita deve essere sentito il competente Servizio della Regione.

3. L'autorizzazione regionale all'alienazione deve contenere la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto dall'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel

contratto di compravendita anche ai fini dell'iscrizione nei libri fondiari o della trascrizione nei registri immobiliari.

4. La Giunta regionale può autorizzare il mutamento di destinazione dei beni di proprietà collettiva per utilizzazioni di carattere produttivo di modesta entità che rappresentino, comunque, un beneficio per la generalità della popolazione interessata.

5. Previa autorizzazione regionale, i beni costituenti il patrimonio antico delle comunioni familiari possono essere temporaneamente concessi per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali, a condizione che al termine della concessione in uso sia possibile il ripristino della destinazione originaria.

6. I beni alienati o di cui sia mutata la destinazione andranno sostituiti in modo da conservare al patrimonio la primitiva consistenza. I proventi introitati dall'associazione o dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione dei beni di proprietà collettiva, sono destinati a interventi volti all'incremento quantitativo o produttivo, al miglioramento e alla valorizzazione dei beni medesimi ovvero per opere di interesse collettivo della popolazione.>>.

KOCIJANČIČ Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.5)

Sopprimere i commi 12 e 13.

BAIUTTI, BRUSSA, MORETTON, ZVECH

Emendamento modificativo (pagina 5.6)

Ai commi 12 e 13 sostituire le parole <<delledificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11>> con le seguenti: <<di un edificio adibito a opere di ministero pastorale>>.

KOCIJANČIČ, BAIUTTI, COLAUTTI, COLUSSI

Emendamento modificativo (pagina 5.6.0.1)

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

<<15 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere per l'intervento ecosostenibile di via Cesare dall'Acqua, realizzato per mezzo di accordo di programma tra ATER e AREA science park di Padriciano, ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della l.r. 1/2005, dell'articolo 6, comma 54, della l.r. 2/2006 e dell'articolo 19 della l.r. 7/2000, l'istituzione di un project manager al quale vengano affidati compiti di coordinamento e d'indirizzo relativamente all'attività di edilizia sostenibile posta in essere nell'intervento.

15 ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande dei richiedenti ed i criteri di assegnazione dell'incarico.

15 quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio _____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con riferimento al capitolo _____ di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009."

Nella Tabella D relativa all'articolo 5, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

FINALITÀ 3 GESTIONE DEL TERRITORIO

FUNZIONE 3.5 EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE E LAVORI PUBBLICI

UBI 3.5.2.1118 INTERVENTI EDILIZI SERVIZI DI CULTO - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/3435

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE RELIGIOSA, DI OPERE DI CULTO E DI MINISTERO RELIGIOSO, COMPRESI GLI UFFICI E LE ABITAZIONI DEI MINISTRI DEI CULTI E LE RELATIVE PERTINENZE

ART. 7 TER, COMMA PRIMO, L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1, L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 4, COMMA 2, L.R. 25.3.1996 N. 16, ART. 7 TER, COMMA TERZO, L.R. 7.3.1983 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 1, L.R. 23.12.1985 N. 53 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 99, L.R. 7.2.1990 N. 3

2008	--	2009	+13.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

BARITUSSIO, COLAUTTI, CACITTI, GALASSO, ASQUINI, SASCO, NARDUZZI

Emendamento modificativo (pagina 5.6.1)

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

<<18 bis. Alle opere finanziate ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), per le quali siano già stati concessi contributi alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), continua ad applicarsi il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 68 della medesima legge regionale 14/2002.>>.

BAIUTTI, BRUSSA, MORETTON, ZVECH

Emendamento modificativo (pagina 5.7)

Sopprimere il comma 20.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.8)

Sopprimere il comma 20.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.9)

Sopprimere il comma 21.

BAIUTTI, BRUSSA, MORETTON, ZVECH

Emendamento modificativo (pagina 5.10)

Sopprimere il comma 21.

LUPIERI, BAIUTTI, BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 5.11)

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24 bis. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 è sostituito dal seguente:

<<6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999 n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'articolo 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.>>".

COLUSSI, CORAZZA

Emendamento modificativo (pagina 5.12)

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

<<24 bis. Le quote di cui ai commi 23 e 24 sono destinate al costituendo Fondo per il sostegno alle famiglie impossibilitate ad onorare il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa a causa della perdita del lavoro.

24 ter Le disponibilità del fondo di cui al comma 24 bis sono assegnate ai richiedenti secondo i criteri fissati con regolamento adottato con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.>>.

KOCIJANČIČ Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.13)

Riformulare i commi 25 e seguenti come segue:

<<25. Gli enti locali, al fine di accelerare il processo della spesa pubblica e favorire lo sviluppo dell'economia, sono temporaneamente autorizzati, fino al 31 dicembre 2010, ad acquisire direttamente sul mercato immobili per lo svolgimento di funzioni amministrative di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in alternativa alla procedura ordinaria di progettazione e costruzione di opere pubbliche. Per l'acquisizione degli immobili di cui sopra viene data priorità ad immobili alienati o inutilizzati da altre pubbliche amministrazioni, per i quali si può richiedere l'acquisizione.

26. L'atto di acquisto di immobile anche nella fattispecie di cosa futura deve essere preceduto da una preventiva analisi comparata delle esigenze, delle alternative esistenti sul mercato, con priorità ad immobili alienati da altre pubbliche amministrazioni, della coerenza e ricaduta urbanistica e dell'impatto sulla viabilità.

27. L'individuazione del contraente avviene mediante un'ulteriore valutazione comparativa dei costi, dei tempi, della qualità e della funzionalità degli immobili da acquisire, qualora esista una pluralità di scelte sul territorio.

27 bis. Nel caso l'esito della valutazione comparativa risulti economicamente più onerosa dalla procedura ordinaria di progettazione e costruzione non si procede all'acquisizione di cui al comma 25.>>

COLAUTTI, CACITTI, BAIUTTI

Emendamento modificativo (pagina 5.13.1)

1. Al comma 25, dopo le parole <<enti locali>> aggiungere le seguenti: <<gli organismi di diritto pubblico>>.

BAIUTTI, BRANDOLIN, MORETTON, LUPIERI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 5.14)

Ai commi 28 e 29 dopo le parole <<la Regione disciplina con regolamento>> aggiungere le seguenti: <<, sentito il parere della Commissione consiliare competente,>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.15)

Al comma 30, dopo le parole <<all'ambiente e lavori pubblici>> aggiungere le seguenti: <<e previo parere della competente Commissione consiliare>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.16)

Al comma 31, dopo le parole <<all'ambiente e lavori pubblici>> aggiungere le seguenti: <<e previo parere della competente Commissione consiliare>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 5.17)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 62 è inserito il seguente:

<<62 bis. Dopo il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 30 dicembre 2008 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)", è inserito il seguente: <<18 bis. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 18 è fissato al 30 settembre 2009.>>

B) Dopo il comma 62 sono inseriti i seguenti:

<<62 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle Province, per la realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti a professionisti, ad amministratori nonché a tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla divulgazione del "Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio" denominato Protocollo VEA, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente.

62 ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 62 quater ed i criteri di assegnazione dei contributi.

62 quater. Gli enti di cui al comma 62 bis, presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali, entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2009 le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 62 quater.

62 quinquies. Per le finalità di cui al comma 62 bis, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 3009, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Contributi alle province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA".>>

C) Dopo il comma 62 sono inseriti i seguenti:

<<62 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Province un finanziamento di 350.000 euro, al fine di concedere contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa. Il finanziamento è assegnato a ciascuna Provincia in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre 2008. Le Province disciplinano con

regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

62 ter. Per le finalità di cui al comma 62 bis, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 3301, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Finanziamento alle Province per la concessione di contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa>>.

D) Dopo il comma 62 è inserito il seguente:

<<62 bis. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche) è inserito il seguente:

<<Art. 11 bis

1. Ai fini di completare il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai Comuni alle Autorità d'ambito, previsto dall'articolo 11, comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Autorità d'ambito i finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità d'ambito presentano all'Amministrazione regionale domanda di trasferimento dei finanziamenti, recante gli estremi del decreto di concessione, nonché il Comune beneficiario, l'importo e l'intervento finanziato, corredata dalle deliberazioni assembleari attestanti il passaggio alle medesime Autorità delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, esercitate dai Comuni.>>

E) Dopo il comma 62 è inserito il seguente:

<<62 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Vendramini di Pordenone un contributo straordinario pluriennale da destinare anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento già avviato di manutenzione straordinaria e di messa a norma dei locali adibiti ad attività scolastiche e formative.

62 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 bis è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

62 quater. Per le finalità di cui al comma 62 bis è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 3302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Contributo pluriennale all'istituto Vendramini di Pordenone per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma". Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e al corrispondente capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.>>

F) Al comma 63, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella D e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

TABELLA D (RELATIVA ALL'ARTICOLO 5) |

FINALITÀ: GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: ENERGIA

3.4.1.1064 RISPARMIO ENERGETICO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1991

SPESE PER L' ISTITUZIONE DI UN APPOSITO ORGANISMO AVENTE COMPITI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, INDIRIZZO ED ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

ART. 5 , COMMA 8 , L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	-40.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONE: EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZ

3.5.2.1065 SEDI PUBBLICHE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 3389

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AGLI ENTI LOCALI, ALLE A.T.E.R. ED ALL'AUTORITÀ PORTUALE PER LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI DESTINATI O DA DESTINARSI A SEDI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA O DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 34 , COMMA 7 , L.R. 30.1.1989 N. 2 , ART. 63 , L.R. 9.7.1990 N. 29

LIMITE 20

2008	--	2009	-25.500,00	2010	-25.500,00	2011	-25.500,00	
------	----	------	------------	------	------------	------	------------	--

2009 - 2028	-25.500,00
-------------	------------

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 5.17.1)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 62 sono inseriti i seguenti commi:

<<62 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Occidentale e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, un contributo a copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento per il periodo di un anno, con decorrenza dal 12 ottobre 2009.

62 ter. Per le finalità di cui al comma 62 bis, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2306, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Contributo all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Occidentale e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, per la copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento".>>.

B) Dopo il comma 62 è inserito il seguente comma:

<<62 bis. Alle opere finanziate ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), per le quali siano già stati concessi contributi alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure

urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), continua ad applicarsi il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 68 della medesima legge regionale 14/2002.>>.

C) Nella Tabella D approvata con il comma 63, la variazione relativa alla unità di bilancio 3.2.2.1058 e al capitolo 2306 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è soppressa.

D) Al comma 63, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella D sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella D e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

TABELLA D	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)	
FINALITA':	GESTIONE DEL TERRITORIO	FUNZIONE: MOBILITA' LOCAL.
3.7.1.5036	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI FERROVIARI - SPESE CORRENTI	
CAPITOLO S/	3815	(MODIFICA DENOMINAZIONE)
SPESE PER LA GESTIONE DELLA LINEA FERROVIARIA UDINE - CIVIDALE		
ART. 3, COMMA 49, L.R. 28.12.2007 N. 30, ART. 5, COMMA 59, L.R. FIN. 2009		
2009 --	2010 --	2011 --
FINALITA':	GESTIONE DEL TERRITORIO	FUNZIONE: MOBILITA' LOCAL.
3.7.2.5036	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI FERROVIARI - SPESE D' INVESTIMENTO	
CAPITOLO S/	3811	(MODIFICA DENOMINAZIONE)
INTERVENTI PER LA RETE INFRASTRUTTURALE FERROVIARIA		
ART. 40, COMMA 3, ART. 43, L.R. 20.8.2007 N. 23		
2009 --	2010 --	2011 --
CAPITOLO S/	3812	(MODIFICA DENOMINAZIONE)
SPESE PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI, DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA FERROVIARIA UDINE-CIVIDALE		
ART. 3, COMMA 49, L.R. 28.12.2007 N. 30		
2009 --	2010 --	2011 --
TOTALE: 3.7.2.5036	2009 --	2010 -- 2011 --

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.18)

Al comma 63, relativamente alle variazioni previste dalla tabella D, sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella D e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

FINALITA' 3: GESTIONE DEL TERRITORIO
 FUNZIONE 3.9: PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE
 UB: 1070
 CAPITOLO:4150
 2009 + 600.000,00

BRANDOLIN, MORETTON, LUPIERI, TRAVANUT, BAIUTTI

Emendamento modificativo (pagina 6.1)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 6.1.1)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

2 bis. Il comma 2 lettera a) della legge regionale n. 25 del 25/10/2004 viene così sostituito:
<< a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale. Al fine di consentire l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati, i dati elementari personali sensibili e giudiziari relativi ai singoli incidenti rilevati nel caso in cui essi determinino lesioni alle persone coinvolte sono registrati nella banca dati del Centro di monitoraggio regionale in conformità ai principi ed alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;>>

2 ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 bis fa carico all'unità di bilancio 4.1.2.1095 e al capitolo 3934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009

GALASSO, BARITUSSIO

Emendamento modificativo (pagina 6.1.2)

1. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2 bis. In via di interpretazione autentica dell' articolo 4, comma 101, della legge regionale 2/2000 l'amministrazione regionale è autorizzata, anche al fine di favorire il decongestionamento del traffico sulla viabilità ordinaria, a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, anche attraverso il deposito delle somme dovute a titolo di rimborso su un conto corrente bancario fruttifero di interessi, intestato alle società medesime ovvero ai soggetti titolari della gestione finanziaria relativa al pagamento differito del pedaggio.>>

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 6.2)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Al comma 3, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella E sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella E e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

| TABELLA E (RELATIVA ALL'ARTICOLO 6) |

FINALITA': INFRASTRU, TRASPORTI, TELECOMU FUNZIONE: PORTUALITA', COLLEGAMENTI VIA

4.3.1.1077 OPERE MARITTIME - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 3765

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA DI COMPETENZA REGIONALE, PER L'ILLUMINAZIONE I SEGNALAMENTI, LE FORNITURE D' ACQUA, GLI ACQUISTI, I NOLEGGI E LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI NECESSARI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED OPERATIVA DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E VIE DI COMUNICAZIONE - SPESE CORRENTI

ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 14.8.1987 N. 22 COME INTEGRATO DALL' ART. 41 , L.R. 9.11.1998 N. 13
|2008 -- |2009 -20.000,00|2010 -- |2011 -- |

BAIUTTI, BRANDOLIN, MORETTON, TRAVANUT,

Emendamento modificativo (pagina 6.3)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3 bis. Nell'ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle azioni di contrasto della crisi economica i Comuni, le Province e Friuli Venezia Giulia Strade spa possono prevedere che l'occupazione permanente dei tratti di strada di rispettiva competenza per i passi carrabili sia assoggettata al solo pagamento degli oneri istruttori e di rilascio della concessione con esclusione del canone ricognitivo annuale.>>.

BRUSSA, BAIUTTI

Emendamento modificativo (pagina 7.1)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

<<4 bis. Le Amministrazioni locali soggette a commissariamento nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e beneficiarie di contributi ai sensi della L.R. 8/2003 art. 3 comma 2 lettera a) nell'anno 2008, possono presentare la documentazione tecnico amministrativa agli Uffici competenti entro il 30.06.2010.>>.

SASCO, GALASSO, BARITUSSIO

Emendamento modificativo (pagina 7.2)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

<<7 bis. All'art. 1 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5, dopo le parole <<associazioni rappresentative>> viene aggiunto il periodo <<ed alle associazioni d'arma>>.>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 7.3)

Riformulare il comma 22. come segue:

<<22. Per l'anno 2009, il termine per la presentazione delle domande di interventi previsti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 21, è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

GABROVEC

Emendamento modificativo (pagina 7.4)

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

<<25 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in unica soluzione all'associazione Inštitut za slovensko kulturo – Istituto per la cultura slovena di S. Pietro al Natisone (UD) un contributo straordinario di 30.000,00 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

<<25 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 bis è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.>>.

<<25 quater. Per le finalità di cui al comma 25 bis è autorizzata nell'esercizio 2009 la spesa di 30.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 5.4.1.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con riferimento al capitolo _____. Alla copertura del predetto onere di 30.000 euro si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 5575 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 7.5)

Sopprimere i commi 26 e 27.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 7.6)

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

<<27 bis. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 21/2006 le seguenti parole: <<riconosciute d'essai ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, che aderiscono alle attività del circuito regionale del cinema di qualità di cui al comma 2>> sono soppresse.>>.

BARITUSSIO, GALASSO, NARDUZZI, ASQUINI

Subemendamento modificativo dell'emendamento di pagina 7.7 (pagina 7.6.1)

Alla lettera a) dell'emendamento all'articolo 7 di pagina 7.7 (pagina 1), il comma 27 bis è soppresso.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Subemendamento modificativo dell'emendamento di pag. 7.7 (pagina 7.6.2)

<<27 bis. All'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, le parole <<dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale>> sono sostituite dalle parole <<annualmente dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base di requisiti e criteri di ammissione previsti da apposito Regolamento approvato previo parere vincolante della Commissione consiliare competente. Le istanze di riconoscimento non accolte sono valutate ai fini della possibile ammissione ad altre forme di sostegno previste dalla normativa regionale in materia di attività culturali>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 7.7)

A) Dopo il comma 27, inserire i seguenti commi:

<<27 bis. All'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4, le parole <<dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria>> sono sostituite dalle parole <<dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base di requisiti e criteri di ammissione previsti da apposito Regolamento. Le istanze di riconoscimento non accolte sono valutate ai fini della possibile ammissione ad altre forme di sostegno previste dalla normativa regionale in materia di attività culturali>>;

2) il comma 4 bis, è sostituito dal seguente comma:

<<4. bis. La Tabella è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, a cadenza annuale, un Rapporto periodico di documentazione sull'attività degli enti culturali e di spettacolo riconosciuti ai sensi del comma 4.>>.

27 ter. Alla Tabella P, allegata alla legge regionale 17/2008, riferita all'articolo 7, comma 64 della legge medesima, l'indicatore di livello dell'organismo denominato Fondazione Luigi Bon è modificato dal valore 2 al valore 1 e l'indicatore di livello dell'organismo denominato Associazione internazionale dell'Operetta del Friuli Venezia Giulia è modificato dal valore 3 al valore 1.

27 quater. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 27 bis e 27 ter fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 e ai capitoli 5388, 5400, 5401, 5403, 5404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

B) Dopo il comma 27, inserire i seguenti commi:

<<27 bis. I trasferimenti correnti previsti dal bilancio regionale a favore degli enti, istituzioni e organismi culturali operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo, ai quali la Regione partecipa direttamente in qualità di socio, sono comprensivi degli importi previsti a copertura delle quote annuali di adesione o di partecipazione, come determinate dagli organi statutari dei soggetti partecipati.>>

27 ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 27 bis fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009: UBI 5.2.1.1092 – capitolo 5365, UBI 5.2.1.1096 - capitolo 5388, UBI 5.2.1.1097 – capitolo 5354>>.

C) Dopo il comma 27, inserire i seguenti commi:

<<27 bis. Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale dell'Università degli studi di Udine avente ad oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a "Andrzej Litwornia", è autorizzata l'assegnazione alla medesima Università degli studi di Udine di un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2009.

<<27 ter. Per le finalità previste dal comma 27bis è autorizzata la spesa di euro 80.000 per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 5.3.2.1104 e al capitolo 5294 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Contributo straordinario all'Università degli studi di Udine per l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo Litwornia".>>.

D) Dopo il comma 27, inserire i seguenti commi:

<<27 bis. All'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000 ,n.2 , i commi 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti :

<<26. Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal Titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove, in concorso con enti locali, istituzioni di formazione musicale e altri soggetti pubblici e privati del territorio, la costituzione di un organismo associativo avente ad oggetto il sostegno e l'organizzazione diretta di attività di produzione musicale, che si prefiggano in particolare di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali.

27. La partecipazione della Regione all'organismo indicato al comma 26, in forma diretta o per il tramite di enti regionali o di associazioni culturali cui la Regione partecipa in qualità di socio fondatore, è autorizzata formalmente con deliberazione della Giunta regionale, previa approvazione dello Statuto dell'organismo medesimo.>>.

27 ter. Per le finalità indicate al comma 27, della legge regionale 22 febbraio 2000 n.2 come sostituito dal comma 27 bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1097, con riferimento al capitolo 5360 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Spese per la promozione della costituzione di un organismo associativo per il sostegno e l'organizzazione diretta di attività di produzione musicale che si prefiggano in particolare di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali".>>.

E) Ai commi 19 e 20 l'importo <<170.000>> è sostituito dall'importo <<670.000>>.

F) Al comma 28, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7)			
FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE	FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI		
5.2.1.1092 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO - SPESE CORRENTI			
CAPITOLO S/ 5228			
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE GRAME" DI MERETO DI TOMBA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DIRETTO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E PAESAGGISTICA DEL MEDIO FRIULI			
ART. 5, COMMA 51, L.R. 26.1.2004 N. 1			
2008 --	2009	100.000,00	2010 -- 2011 --
CAPITOLO S/ 5396			
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI A INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE			
ARTT. 21, 22, L.R. 8.9.1981 N. 68, ART. 6, COMMA 12, L.R. 26.2.2001 N. 4			
2008 --	2009	352.000,00	2010 -- 2011 --
TOTALE: 5.2.1.1092			
2008 --	2009	452.000,00	2010 -- 2011 --
FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE		FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI	
5.2.1.1094 CINEMA E SALE POLIFUNZIONALI - SPESE CORRENTI			
CAPITOLO S/ 5426			
FINANZIAMENTI AGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO CHE CURANO L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
ART. 2, COMMA 3, L.R. 6.11.2006 N. 21			

|2008 -- |2009 76.000,00|2010 -- |2011 -- |
 FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI
 5.2.1.1096 ENTI CULTURALI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5388

CONTRIBUTI ANNUI PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE GESTISCONO STRUTTURE TEATRALI DI LIVELLO COMPRESORIALE E NE PROGRAMMANO LE STAGIONI DI SPETTACOLO TEATRALE E MUSICALE

ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 15.2.1999 N. 4 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DA ART. 5, COMMA 41, L.R. 26.1.2004 N. 1, ART. 6, COMMA 5 , LETTERA A) , L.R. 15.2.1999 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2

|2008 -- |2009 590.000,00|2010 -- |2011 -- |

CAPITOLO S/ 5389

CONTRIBUTO ANNUO AGLI ARTISTI ASSOCIATI DI GORIZIA A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA NEL SETTORE TEATRALE

ART. 7 , COMMA 51 , L.R. 25.1.2002 N. 3

|2008 -- |2009 50.000,00|2010 -- |2011 -- |

CAPITOLO S/ 5400

CONTRIBUTI ANNUI PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE ORGANIZZANO FESTIVAL, RASSEGNE O ALTRE MANIFESTAZIONI CONCORSUALI DI LIVELLO INTERNAZIONALE NEI SETTORI DELLA MUSICA, DEL CINEMA, DEL TEATRO, DELLA DANZA E DEL FOLKLORE

ART. 6 , COMMI 4 , 5 , LETTERA B) , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA N) , L.R. 28.12.2007 N. 30

|2008 -- |2009 100.000,00|2010 -- |2011 -- |

CAPITOLO S/ 5401

CONTRIBUTI ANNUI PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CHE OPERANO IN MODO PERMANENTE PER L' ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ANCHE A CARATTERE DIDATTICO E FORMATIVO, NELLE DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DEL CINEMA E DELLO SPETTACOLO

ART. 6 , COMMI 4 , 5 , LETTERA C) , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA O) , L.R. 28.12.2007 N. 30

|2008 -- |2009 41.000,00|2010 -- |2011 -- |

CAPITOLO S/ 5403

CONTRIBUTI ANNUI PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CHE SVOLGONO IN MODO PERMANENTE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, LETTERARIA E SCIENTIFICA

ART. 6 , COMMI 4 , 5 , LETTERA E) , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA P) , L.R. 28.12.2007 N. 30

|2008 -- |2009 169.000,00|2010 -- |2011 -- |

CAPITOLO S/ 5404

CONTRIBUTI ANNUI PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ISTITUTI DI STUDIO E RICERCA NELLA DISCIPLINA DELLA STORIOGRAFIA

ART. 6 , COMMI 4 , 5 , LETTERA F) , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA Q) , L.R. 28.12.2007 N. 30

|2008 -- |2009 160.000,00|2010 -- |2011 -- |

TOTALE: 5.2.1.1096

|2008 -- |2009 1.110.000,00|2010 -- |2011 -- |

FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI
 5.2.1.1097 ORCHESTRE, CORI E FONDAZIONI MUSICALI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5354

QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI ANNUI ALLA ASSOCIAZIONE PER L' ORCHESTRA SINFONICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 5 , COMMA 27 , L.R. 22.2.2000 N. 2

|2008 -- |2009 -650.000,00|2010 -- |2011 -- |

CAPITOLO S/ 5416

INTERVENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI REGIONALI AMATORIALI NEL SETTORE DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

ART. 8 , L.R. 20.2.2008 N. 5

|2008 -- |2009 -100.000,00 |2010 -- |2011 -- |

TOTALE: 5.2.1.1097

|2008 -- |2009 -750.000,00 |2010 -- |2011 -- |

FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI

5.2.1.1099 TEATRI, RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI E DISTRETTI CULTURALI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5411

CONTRIBUTI AL CENTRO REGIONALE DI TEATRO D' ANIMAZIONE E DI FIGURE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' OFFERTA CULTURALE PUBBLICA NEI SETTORI DELLO SPETTACOLO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE E PUPPET FESTIVAL

ART. 5 , COMMA 58 , LETTERA H) , L.R. 2.2.2005 N. 1

|2008 -- |2009 40.000,00 |2010 -- |2011 -- |

FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI CULTURALI

5.2.2.1096 ENTI CULTURALI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5468

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE DI PORDENONE PER IL COMPLETAMENTO DELLA SEDE

ART. 34 , COMMI 35 , 38 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 7 , L.R. ASS. 2009

|2008 -- |2009 50.000,00 |2010 -- |2011 -- |

FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI

5.3.1.1104 BIBLIOTECHE E ARCHIVI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5250

INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE REGIONALE

ARTT. 6 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , L.R. 1.12.2006 N. 25

|2008 -- |2009 100.000,00 |2010 -- |2011 -- |

FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

5.5.1.1115 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4993

FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE SOLIDALE

ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 23.5.2007 N. 11

|2008 -- |2009 -230.000,00 |2010 -- |2011 -- |

BAIUTTI, TESINI, MORETTON, IACOP

Emendamento modificativo (pagina 7.7.0.1)

A. Al comma 27 bis le parole <<che il predetto soggetto stipuli>> sono sostituite dalle seguenti <<da stipularsi>> e le parole <<per le spese di progettazione e di attuazione dei lavori da eseguirsi anche per lotti funzionali, di recupero funzionale e restauro dell'ex caserma dei vigili del fuoco in piazzale Cadorna a Udine>> sono soppresse.

B. Il comma 27 sexies è soppresso.

BAIUTTI, GALASSO, BRUSSA, KOCIJANČIČ

Subemendamento all'emendamento di pag. 7.7 (pagina 7.7.0.2)

Alla tabella F relativa l'articolo 7 è aggiunta la modifica seguente

FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI E

5.1.1.1088 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6041

CONTRIBUTI PER L' ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CUI AI COMMI 1 E 1BIS , ARTICOLO 18 LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003 N. 8

ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 3.4.2003 N. 8 , ART. 18 , COMMA 1 SUB 2 , L.R. 3.4.2003 N. 8 COME INSERITO DAL ART. 5 , COMMA 27 , L.R. 20.8.2007 N. 22

|2008 -- |2009 +20.000,00 |2010 -- |2011 -- |

COPERTURA FINANZIARIA CAP. s/ 1490

KOCIJANČIČ, BAIUTTI, TRAVANUT, MORETTON, TESINI

Emendamento modificativo (pagina 7.7.1.1)

Dopo il comma 27 ter sono aggiunti i seguenti:

<<27 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per l'assegnazione di una borsa di studio nell'ambito del Dipartimento di scienze storiche e documentarie dell'Università di Udine per l'approfondimento e l'analisi dei legami storici e religiosi del cristianesimo aquileiese con Alessandria d'Egitto e la tradizione marciata.

27 quinquies. Per le finalità previste dal comma 27 quater è autorizzata la spesa di 18.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione " _____ ".>>

Nella Tabella F relativa all'articolo 7, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

CAPITOLO S/ 5393

CONTRIBUTI PER L' ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI STUDI E RICERCHE, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI AVENTI AD OGGETTO LA TRATTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE SU TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA NELLE MATERIE UMANISTICHE E DELLO SPETTACOLO, DELLE SCIENZE DELL' EDUCAZIONE E DELLE SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI

ART. 19 , COMMA 12 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2008	--	2009	-18.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

BARITUSSIO, GALASSO, BLASONI, DE MATTIA, FRANZ, COLAUTTI, CARGNELUTTI

Emendamento modificativo (pagina 7.7.1)

1. Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti commi:

<<27 bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Udine, contributi decennali fino all'importo massimo previsto dal comma 27 quater, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che il predetto soggetto stipuli per le spese di progettazione e di attuazione dei lavori, da eseguirsi anche per lotti funzionali, di recupero funzionale e restauro dell'ex caserma dei vigili del fuoco in piazzale Cadorna a Udine e per le spese di progettazione e realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale.

27 ter. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 27 bis e' presentata alla Direzione centrale per l'istruzione, formazione e cultura, - servizio _____, corredata dell'atto di adesione dell'istituto mutuante nonché del progetto di massima dei lavori previsti. L'erogazione della prima annualità del contributo e' disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale e per gli interessi.

27 quater. Per le finalità previste dal comma 27 bis e' autorizzato un limite di impegno decennale di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2009-2011 a carico dell'unità previsionale di base _____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, con riferimento al capitolo _____ di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012

al 2018 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

27 quinquies. All'onere di 500.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 27 quater si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.2.1094 e dal capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2018 e del bilancio per l'anno 2009.

27 sexies. All'articolo 5 della legge regionale 1/2004, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.>>

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 7.7.2)

Al comma 28, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella F sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

| TABELLA F (RELATIVA ALL'ARTICOLO 7) |
FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI
5.3.2.1102 ARCHELEOLOGIA INDUSTRIALE - SPESE D' INVESTIMENTO
CAPITOLO S/ 5192

CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA RICERCA, LA CATALOGAZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL RIUSO COMPATIBILE DI FABBRICHE E DELLE RELATIVE STRUTTURE DI SERVIZIO

ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B) , L.R. 15.7.1997 N. 24 , ART. 5 , COMMA 44 , L.R. 2.2.2005 N. 1

LIMITE 9

2008	--	2009	-329.000,00	2010	-329.000,00	2011	-329.000,00
2009 - 2028		-329.000,00					

FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: BENI CULTURALI

5.3.2.1106 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI

- SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 5178

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI DI NOTEVOLE VALORE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE PER IL RESTAURO E LA SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI E, LIMITATAMENTE AGLI ENTI LOCALI E LORO CONSORZI, PER L' ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AVENTI I MEDESIMI REQUISITI, DA DESTINARE AD USO DELLA COMUNITA' NONCHE' CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI GIARDINI STORICI E DI COMPLESSI EDILIZI E RELATIVI IMPIANTI FISSI TESTIMONIANZE DELL' ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI AD USO BIBLIOTECHE

ART. 14 , L.R. 23.11.1981 N. 77 , ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 15, COMMA 1, LETTERA A) , L.R. 1.12.2006 N. 25

LIMITE 38

2008	--	2009	329.000,00	2010	329.000,00	2011	329.000,00
2009 - 2028		329.000,00					

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 7.8)

Al comma 28, relativamente alle variazioni previste dalla tabella F, sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si

applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella F e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

FINALITA' 5: ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

FUNZIONE 5.3: BENI CULTURALI

UB: 1106

CAPITOLO:5428

2009 +100.000,00.....

MENIS, BAIUTTI

Emendamento modificativo (pagina 7.9)

Nella Tabella F relativa all'articolo 7, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

FINALITA': ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE FUNZIONE: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

5.5.2.1116 ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4995 FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - FONDI REGIONALI

ART. 9, COMMA 1, LETTERA B), L.R. 23.5.2007 N. 11

2008	-----	2009	+170.000	2010	--	2011	--	
------	-------	------	----------	------	----	------	----	--

MENIS, BAIUTTI

Emendamento modificativo (pagina 7.10)

Nella Tabella F relativa all'articolo 7, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

FINALITÀ 5 ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

FUNZIONE 5.1 SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI E ANIMAZIONE CULTURALE

UBI 5.1.2.1089 IMPIANTI E ATTREZZATURE RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO - SPESE D'INVESTIMENTO

CAP S/6174 CONTRIBUTI PLURIENNALI A PROVINCE, COMUNI, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PARROCCHIE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO PER L' ACQUISTO E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA, COMPRESIVI DELL' ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI, DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI

ART. 16, COMMA 6, L.R. 23.5.2007 N. 12

2008	-----	2009	+ 200.000	2010	-----	2011	-----
------	-------	------	-----------	------	-------	------	-------

CODEGA, BAIUTTI, PUPULIN

Emendamento modificativo (pagina 7.11)

Nella Tabella F relativa all'articolo 7, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

FINALITÀ 5 ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

FUNZIONE 5.5 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

UBI 5.5.1.1115 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/742 CONTRIBUTI ALLE COMPONENTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DELLE ASSOCIAZIONI COSTITUITE FRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI ITALIANE E DELLE REGIONI CONTERMINI E ADERENTI ALLA COMUNITA' DI ALPE ADRIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, IVI COMPRESO L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI E PENSIONATI FRONTALIERI

ART. 5, COMMA 1, L.R. 9.2.1996 N. 11 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 1, L.R. 22.12.1998 N. 17

|2009 +30.000,00 |2010 ---- |2011 --- |

KOCIJANČIČ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 8.1)

Sopprimere i commi 1 e 2.

MENIS, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 8.2)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della LR 2 maggio 2000, n. 9 (interventi per promuovere il diritto allo studio, per ...), è aggiunto il seguente comma

<<2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con contributi diretti le spese di funzionamento degli istituti scolastici non statali.>>.”

Sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. Gli oneri per l'attuazione del comma 1 fanno carico per 150.000 euro all'unità di bilancio 6.1.1.1121, con riferimento al capitolo 5023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

MENIS, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 8.3)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi 2 bis e 2 ter.

“2 bis. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della LR 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente comma:

<<2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con contributi diretti le spese di funzionamento degli istituti scolastici statali.>>..

2 ter. Gli oneri per l'attuazione del comma 2 bis fanno carico all'unità di bilancio _____, con riferimento al capitolo _____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.”.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 8.3.1)

Aggiungere i seguenti commi:

<<All'emendamento 8.4 della Giunta regionale, dopo il punto B) è aggiunto il seguente punto:

“A) Dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti commi:

<<22 bis. All'articolo 4, comma 51 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, le parole <a decorrere dall'1 settembre 2009, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2009-2010> sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010-2011».

22 ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 51, della legge regionale 30/2008, come modificato dal comma 22 quater fanno carico alla unità di bilancio 6.4.1.1127 e al capitolo 5329 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.>>

B) Al comma 23, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni."

TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

FINALITÀ: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA FUNZIONE: UNIVERSITÀ E ALTA FORMAZIONE

6.3.1.1125 ATTIVITÀ E SERVIZI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 5/ 6819

CONTRIBUTO ALL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE DI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA ORGANIZZATE PRESSO IL CESFAM DI PALUZZA

ART. 7, COMMA 72, L.R. 23.1.2007 N. 1

2008	--	2009	-10.066,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 8.4)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 22, inserire i seguenti commi:

<<22 bis. Il comma 111, dell'articolo 5, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, è sostituito dal seguente comma:

<<111. Nel quadro delle attività e interventi di sperimentazione e ricerca in materia di formazione professionale, previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, al fine di promuovere l'innovazione nei processi formativi rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni, la Regione promuove la partecipazione di enti di formazione accreditati a programmi e bandi direttamente emanati in tale ambito dallo Stato o dalla Commissione europea, mediante contributi sulle spese di ricerca ed elaborazione progettuale delle iniziative che concorrono al finanziamento statale o comunitario nonché mediante il cofinanziamento delle spese per la realizzazione delle iniziative approvate.>>.

22 ter. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 111, della legge regionale 30/2007 come sostituito dal comma 22bis fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.1123 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

B) Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti commi:

22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire le posizioni contabili relative ad attività di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000, rimaste sospese per il tempo necessario alla definizione di correlati procedimenti giudiziari.

22 ter. Per le finalità di cui al comma 22bis è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'UBI 6.2.1.1123 e del capitolo 5968 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Spese per la definizione delle posizioni contabili relative ad attività di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000.>>.

C) Al comma 23, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella G sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le

variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella G e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

TABELLA G (RELATIVA ALL'ARTICOLO 8)

FINALITÀ: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA FUNZIONE: ISTRUZIONE

6.1.1.1121 SERVIZI SCOLASTICI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5051

CONTRIBUTI DIRETTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE DI PARTICOLARE INTERESSE

ART. 4, COMMI 44, 45, L.R. 28.12.2007 N. 30, ART. 7, COMMA 3, L.R. 18.1.2006 N. 2

2008	--	2009	50.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5164

CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME, A ENTI LOCALI ED ISTITUZIONI CULTURALI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI PER LO SVILUPPO, IL POTENZIAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI AL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE

ART. 7, COMMI 8, 9,10, L.R. 25.1.2002 N. 3, ART. 6, COMMA 10, L.R. 29.1.2003 N. 1, ART. 8, COMMA 3, L.R. 6.11.2006 N. 21, ART. 8, COMMA 5, L.R. 30.12.2008 N. 17, ART. 1, COMMI 1, 2, 3, P.L. DECIMA LEGISLATURA N. 19

2008	--	2009	350.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 6.1.1.1121

2008	--	2009	400.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA FUNZIONE: FORMAZIONE CONTINUA

6.2.1.1123 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5801

SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI AMMESSI AI FINANZIAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 5, COMMA 111, L.R. 28.12.2007 N. 30

2008	--	2009	-100.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5807

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 3, COMMA PRIMO, LETTERE A), B), C), D), ART. 31, L.R. 16.11.1982 N. 76, ART. 11, L.R. 28.10.1988 N. 62 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMI 11, 13, 14, L.R. 3.7.2000 N. 13, ART. 12, COMMA 1, L.R. 7.2.1992 N. 7 COME SOSTITUITO DALL'ART. 12, COMMA 5, L.R. 11.5.1993 N. 19 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 8, L.R. 4.7.1997 N. 23, ART. 9, L.R. 20.2.1995 N. 12, ART. 13, L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATO DALL'ART. 94, COMMA 2, L.R. 9.11.1998 N. 13, ART. 35, L.R. 30.9.1996 N. 42, ART. 5, COMMA 5, LETTERA A), L.R. 19.4.1999 N. 8, ART. 6, COMMA 1, L.R. 8.5.2000 N. 10, ART. 22, L.R. 10.4.2001 N. 11, ART. 10, L.R. 11.12.2003 N. 20, ART. 11, COMMA 1, L.R. 25.10.2004 N. 24, ART. 37, COMMA 2, L.R. 31.3.2006 N. 6, ART. 30, COMMA 1, L.R. 26.10.2006 N. 20, ART. 35, L.R. 3.12.2007 N. 27

2008	--	2009	100.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5822

SOVVENZIONE ALLA "SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

ART. 2, L.R. 25.3.1988 N. 15, ART. 131, L.R. 1.2.1993 N. 1

2008	--	2009	115.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5960

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE -FSE 2007-2013

ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	-101.307,63	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5962

FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L'ORIENTAMENTO

ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	56.479,01	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

TOTALE: 6.2.1.1123

2008	--	2009	70.171,38	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

FINALITÀ: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA FUNZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO
 6.4.1.1128 DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI
 CAPITOLO S/ 5151
 FINANZIAMENTI AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO PER LA FREQUENZA GRATUITA DI STUDENTI
 ART. 4 BIS, L.R. 1.6.1987 N. 15 COME INSERITO DALL'ART. 3, L.R. 18.11.1987 N. 39
 |2008 -- |2009 26.000,00|2010 -- |2011 -- |

DE MATTIA, SANTIN, PICCIN, FERONE, SALVADOR, CARGNELUTTI

Emendamento modificativo (pagina 8.4.1)

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

"22 bis. Il comma 51 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, è sostituito dal seguente:

<<51. Le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 si applicano a decorrere dall'1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010-2011.>>."

MENIS, FRANZ

Emendamento modificativo (pagina 8.5)

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

<<23 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Casa della Provvidenza "L. Scrosoppi" di Udine un finanziamento straordinario di 250.000 euro per la sistemazione e l'adeguamento normativo dell'immobile di proprietà utilizzato per la scuola elementare, la mensa e il doposcuola.

23 ter. La domanda di contributo di cui al comma 23 bis è presentata alla Direzione centrale istruzione formazione e cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23 quater. Per le finalità previste dal comma 23 bis è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base _____ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo _____ del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.>>.

BARITUSSIO, GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI

Subemendamento modificativo all'emendamento dell'articolo 8 di pagina 8.6 (pagina 8.5.1)

Sostituire il comma 1 dell'emendamento di pagina 8.6 con il seguente:

1. Nella tabella G, relativa all'articolo 8, comma 23, sono inserite le seguenti variazioni di spesa riferite alle UBI e capitoli sotto indicati, da applicarsi algebricamente rispetto a quella risultante dalla legislazione vigente:

UBI 5.1.1.1087	CAPITOLO S/ 6193	2009: + 100.000,00 euro
UBI 8.5.1.1146	CAPITOLO 8485	2009: + 200.000,00 euro

2. Al comma 2 dell'emendamento di pagina 8.6 sostituire la cifra "400.000" con la seguente: "300.000".

GALASSO, BARITUSSIO, NARDUZZI, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 8.6)

“1. Nella tabella G, relativa all’articolo 8, comma 23, sono inserite le seguenti variazioni di spesa riferite alle UBI e capitoli sotto indicati, da applicarsi algebricamente rispetto a quella risultante dalla legislazione vigente:

UBI 5.1.2.1089 IMPIANTI E ATTREZZATURE RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO - SPESE D' INVESTIMENTO	CAPITOLO S/ 6174 CONTRIBUTI PLURIENNALI A PROVINCE, COMUNI, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PARROCCHIE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO PER L'ACQUISTO E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA, COMPENSIVI DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI, DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI ART. 16, COMMA 6, L.R. 23.5.2007 N. 12	2009 + 200.000,00 euro
UBI 8.5.1.1146 POLITICHE ATTIVE E TUTELA - SPESE CORRENTI	CAPITOLO 8485 FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO ART. 56 BIS, L.R. 9.8.2005 N. 18 COME INSERITO DALL'ART. 6, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 30, ART. 10, COMMA 68, L.R. FIN 2009	2009 + 200.000,00 euro

2. All'onere complessivo di 400.000,00 euro derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 E DAL CAPITOLO S/9700/112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.”

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 9.1)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:

<<9 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 è inserito il seguente comma:

<<1 bis. Alla fondazione possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.>>

9 ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 è inserito il seguente comma:

<<2 bis. La quota di partecipazione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" non deve essere inferiore al 60% degli apporti complessivi.>>.>>.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 9 bis.1 (pagina 9 bis.0.1)

Il testo dell'articolo 9 bis, come aggiunto dall'emendamento, è sostituito dal seguente:

“Art. 9 bis
(Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. L'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall'1 gennaio 2010 la Direzione centrale salute e protezione sociale è ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è dotata di autonomia organizzativa e gestionale.

2. E' soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia regionale della sanità. A decorrere dall'1 ottobre 2009 il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decade dall'incarico ed il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia regionale della sanità coadiuvato dal vicedirettore centrale che assume le funzioni di vicecommissario straordinario. Il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali la cui durata è legata al mandato del cessato direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decadono il 31 dicembre 2009. A decorrere dalla data di cui al comma 1 le funzioni dell'Agenzia regionale della sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa. Per l'accertamento della situazione patrimoniale dell'Agenzia regionale della sanità alla data del 31 dicembre 2009 il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ed il vicedirettore assumono, rispettivamente, dal 1 gennaio 2010, anche le funzioni di commissario liquidatore e di vice commissario liquidatore con il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla chiusura della gestione pregressa. Dal 1 gennaio 2011 la Regione succede alla gestione liquidatoria per le eventuali poste ancora pendenti; le eventuali somme residue sono finalizzate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

3. E' soppresso, con la procedura e la tempistica di seguito descritta, il Centro Servizi Condivisi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'organo di vertice del predetto ente, congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla Giunta regionale, tramite la competente direzione regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei rapporti attivi e passivi, degli impegni e dei rischi facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, modalità e termini per la soppressione dell'ente e per il trasferimento delle funzioni del medesimo ad uno o più enti che subentrano, a decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro servizi condivisi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla data di soppressione dell'ente ovvero a decorrere dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al presente comma. Annualmente la Giunta regionale individua le attività tecnico-amministrative da svolgere in forma centralizzata da parte di uno o più enti. L'adesione alle procedure centralizzate è obbligatoria da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

4. La Direzione di cui al comma 1 è retta dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali al quale si applica il trattamento giuridico, economico e

previdenziale di cui alla vigente normativa regionale. Il Direttore centrale organizza e gestisce la direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio. I servizi possono anche costituire unità organizzative alle dirette dipendenze del Direttore centrale. Gli incarichi dirigenziali relativi alle aree di intervento, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i vicedirettori dalla vigente normativa regionale, sono conferiti direttamente dal Direttore centrale, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Entro 30 giorni dalla nomina il direttore centrale definisce, con proprio provvedimento, le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

5. Per il proprio funzionamento la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale di personale, dirigenziale e non, acquisito ai sensi della normativa vigente per il personale regionale.

6. Il direttore centrale può inoltre conferire direttamente, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, incarichi dirigenziali, di linea e di staff, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.

7. Il direttore centrale per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico può inoltre conferire direttamente incarichi dirigenziali, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per un periodo massimo di tre anni non rinnovabile, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.

8. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 6 e 7 possono essere conferiti per un periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, anche a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale, collocati in aspettativa; il servizio prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio.

9. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 6, 7 e 8 avviene previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale che nomina gli altri componenti.

10. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate, in particolare:

- a) il numero massimo delle aree di intervento e dei servizi di cui al comma 4;
- b) il numero massimo degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi di cui ai commi 6, 7 e 8;
- c) il numero massimo del personale in comando e in distacco ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale).

11. Ai sensi dell'art. 11 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate le funzioni e le attività per le quali la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale degli uffici degli enti del Servizio sanitario regionale con rimborso delle spese dai medesimi sostenute.

12. A decorrere dalla data di cui al comma 1 i riferimenti contenuti nella vigente normativa all'Agenzia Regionale della Sanità si intendono fatti, ove compatibili, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di cui al comma

1 i riferimenti contenuti nella vigente normativa alla Direzione centrale salute e protezione sociale si intendono fatti, ove compatibili e coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 i riferimenti contenuti nella vigente normativa al Centro servizi condivisi si intendono fatti, ove compatibili, all'ente o agli enti che subentrano nelle relative funzioni.

13. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzioni, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria). A decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), gli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale). A decorrere dalla data di cui al comma 1 e dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Sono abrogati i commi 12 e 13 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Sono abrogate le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12; il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994 è sostituito dal seguente: "2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta."; il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994 è abrogato. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8; alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 le parole "o delle rappresentanze" sono soppresse. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituito dal seguente: "5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età". La lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituita dalla seguente: "a) esprime parere sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali". La lettera c) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituita dalla seguente: "c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario". La lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituita dalla seguente: "d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 49/1996 e sui criteri per il riparto della quota regionale del fondo nazionale per le politiche sociali". Sono abrogate le lettere e) ed h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituito dal seguente: "9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001.

14. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si applica quanto previsto per l'Amministrazione regionale dalla vigente normativa.”

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (pagina 9 bis.1)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

<<Art. 9 bis

(Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. L'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall'1 ottobre 2009 la Direzione centrale salute e protezione sociale, ad eccezione del servizio programmazione interventi sociali, è ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria, priva di personalità giuridica distinta da quella della Regione, è dotata di autonomia organizzativa, gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile; dispone di una propria dotazione finanziaria per il funzionamento e finanziamento del Servizio sanitario regionale, adotta il sistema di contabilità economica e redige un proprio bilancio secondo quanto stabilito per gli enti del Servizio sanitario regionale; le somme stanziata nel bilancio regionale per il funzionamento e finanziamento del Servizio Sanitario regionale sono messe a disposizione su richiesta del direttore centrale in una o più soluzioni compatibilmente con le esigenze finanziarie della Regione. Per la residua parte dell'esercizio 2009 la gestione finanziaria avviene nell'ambito dei pertinenti stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione centrale salute e protezione sociale nonché nell'ambito del bilancio dell'Agenzia regionale della sanità, alla quale la direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria succede ai sensi del successivo comma 2. Il controllo sulla gestione della Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria è esercitato da un collegio sindacale, composto da tre membri individuati e nominati dalla Giunta regionale, che opera secondo le norme previste per gli enti del Servizio sanitario regionale, in quanto compatibili.

2. E' soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia regionale della sanità, con decadenza immediata degli organi e contestuale trasferimento delle funzioni alla Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi dirigenziali e professionali la cui durata è legata al mandato del cessato direttore generale dell'Agenzia proseguono con la Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria e decadono entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

3. E' soppresso, con la procedura e la tempistica di seguito descritta, il Centro Servizi Condivisi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'organo di vertice del predetto ente, congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla Giunta regionale, tramite la competente direzione regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei rapporti attivi e

passivi, degli impegni e dei rischi facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, modalità e termini per la soppressione dell'ente e per il trasferimento delle funzioni del medesimo ad altri enti che subentrano, a decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro servizi condivisi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla data di soppressione dell'ente ovvero a decorrere dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al presente comma.

4. La Direzione di cui al comma 1 è retta dal direttore centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria al quale si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale di cui alla vigente normativa regionale. Il Direttore centrale organizza e gestisce la direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio. I servizi non costituiscono unità organizzative delle aree di intervento. Gli incarichi dirigenziali relativi alle aree di intervento, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i vicedirettori dalla vigente normativa regionale, sono conferiti direttamente dal Direttore centrale, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Entro 30 giorni dalla nomina il direttore centrale definisce, con proprio provvedimento, le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria.

5. Per il proprio funzionamento la Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria si avvale di personale, dirigenziale e non, acquisito ai sensi della normativa vigente per il personale regionale.

6. Il direttore centrale può inoltre conferire direttamente, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, incarichi dirigenziali, di linea e di staff, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.

7. Il direttore centrale per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico può inoltre conferire incarichi direttamente a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.

8. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 6 e 7 possono essere conferiti per un periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, anche a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale, collocati in aspettativa; il servizio prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio.

9. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 6, 7 e 8 avviene previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale che nomina gli altri componenti.

10. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate, in particolare:

- a) il numero massimo delle aree di intervento e dei servizi di cui al comma 4;
- b) il numero massimo degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi di cui ai commi 6, 7 e 8;

c) il numero massimo del personale in distacco acquisibile ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale).

11. Ai sensi dell'art. 11 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate le funzioni e le attività per le quali la Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria si avvale degli uffici degli enti del Servizio sanitario regionale con rimborso delle spese dai medesimi sostenute.

12. A decorrere dalla data di cui al comma 1 i riferimenti contenuti nella vigente normativa all'Agenzia Regionale della Sanità si intendono fatti, ove compatibili, alla Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in materia di salute e di integrazione sociosanitaria, i riferimenti contenuti nella vigente normativa alla Direzione centrale salute e protezione sociale si intendono fatti, ove compatibili e coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, alla Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria. A decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 i riferimenti contenuti nella vigente normativa al Centro servizi condivisi si intendono fatti, ove compatibili, agli enti che subentrano nelle relative funzioni.

13. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzioni, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria). A decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), gli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale). A decorrere dalla data di cui al comma 1 e dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Sono abrogati i commi 12 e 13 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). Sono abrogate le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12; il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994 è sostituito dal seguente: "2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta."; il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994 è abrogato. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8; alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 le parole "o delle rappresentanze" sono soppresse. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituito dal seguente: "5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.". La lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituita dalla seguente: "a) esprime parere sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.". La lettera c) del

comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituita dalla seguente: "c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario.". La lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituita dalla seguente: "d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 49/1996 e sui criteri per il riparto della quota regionale del fondo nazionale per le politiche sociali.". Sono abrogate le lettere e) ed h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituito dal seguente: "9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi.". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001.

14. In coerenza con le disposizioni di cui ai commi che precedono la Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, definisce il nuovo assetto organizzativo della struttura regionale competente in materia di programmazione degli interventi sociali.

15. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo alla Direzione centrale della salute e dell'integrazione sociosanitaria si applica quanto previsto per l'Amministrazione regionale dalla vigente normativa.>>

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 10.1)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

COLAUTTI, CACITTI, GALASSO

Subemendamento modificativo di pagina 10.2 (pagina 10.1.1)

All'emendamento 10.2 lettera f) il comma 20 sexies è soppresso.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 10.2)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Il comma 1, è sostituito dal seguente comma:

1. Al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<A decorrere dal 1 settembre 2009 il valore determinato dallo Stato è integrato dalla Regione in misura pari a 60 euro mensili.>>.

B) Dopo il comma 20, è inserito il seguente comma:

21 bis. Al comma 53 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 le parole <<un intervento>> sono sostituite dalla seguente: <<interventi>>.

21 ter. Al comma 53 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 la parola <<sociale>> è sostituita dalla seguente: <<pubblica>>.

21 quater. Al comma 55 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 la parola <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>.

C) Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente comma:

20 bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 le parole <<non in rapporto di parentela con l'assistito, >> sono soppresse.

D) Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti commi:

20 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo straordinario di 150.000 euro per lavori di ristrutturazione della "Casa – albergo" di Monfalcone.

20 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20 bis è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

20 quater. Per le finalità previste dal comma 20 bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l'anno 2009.

E) Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti commi:

20 bis. All'articolo 23 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<2. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana"- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 2 e le modalità con cui concorre al finanziamento degli oneri da questo sostenuti.>>

20 ter. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

F) Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti commi:

20 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni a favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) per l'acquisto, finalizzato al completamento dei lavori interrotti dalla dichiarazione di fallimento dell'impresa costruttrice, di cantieri relativi ad interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, posti in vendita dalla curatela fallimentare.

20 ter. Gli enti di cui al comma 20 bis presentano domanda di concessione dell'anticipazione, alla Direzione provinciale lavori pubblici territorialmente competente, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione del contratto di acquisto del cantiere.

20 quater. L'anticipazione è concessa ed erogata all'ente aggiudicatario previa presentazione del contratto di compravendita del cantiere ed in misura non superiore al prezzo indicato nel medesimo.

20 quinquies. L'anticipazione è restituita, senza interessi, in sessanta rate di ammortamento semestrali costanti posticipate con decorrenza dall'1 marzo e dall'1 settembre del secondo anno successivo all'erogazione dell'anticipazione medesima.

20 sexies. Entro la scadenza della prima rata di ammortamento di cui al comma 20 quinquies, l'ente beneficiario, a pena di restituzione in un'unica soluzione dell'anticipazione, iscrive a favore dell'Amministrazione regionale, ipoteca sui beni acquistati.

20 septies. Per le finalità di cui al comma 20 bis è autorizzata la spesa di 3.055.000,00 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3224 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Anticipazioni alle ATER per l'acquisto di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".

G) Al comma 21, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

	TABELLA I	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 10)	
FINALITA':	PROTEZIONE SOCIALE	FUNZIONE:	MATERNITA' E INFANZIA
8.2.1.1140	ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI		
CAPITOLO S/ 8465			
VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO PER L ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA			
ART. 15 , COMMA 2 SUB 2 , L.R. 18.8.2005 N. 20			
2008 --	2009	-1.376.000,00	2010 -- 2011 --
FINALITA':	PROTEZIONE SOCIALE	FUNZIONE:	MIGRANTI
8.3.1.1143	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - SPESE CORRENTI		
CAPITOLO S/ 4408			
FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - DI PARTE CORRENTE - FONDI REGIONALI			
ART. 9 , COMMA 22 , L.R. 14.8.2008 N. 9			
2008 --	2009	-873.000,00	2010 -- 2011 --
FINALITA':	PROTEZIONE SOCIALE	FUNZIONE:	MIGRANTI
8.3.2.1143	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - SPESE D' INVESTIMENTO		
CAPITOLO S/ 4990			
FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO SPECIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA' DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI AI SERVIZI PUBBLICI MEDIANTE STIPULA DI UN APPOSITO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON LA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. "TELERADIOCITY", AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE A LIVELLO SPERIMENTALE, DI UN SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA ALL' IMMIGRAZIONE			
ART. 5 , COMMA 167 , L.R. 2.2.2005 N. 1			
2008 --	2009	30.000,00	2010 -- 2011 --
FINALITA':	PROTEZIONE SOCIALE	FUNZIONE:	CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE
8.4.2.1144	EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D' INVESTIMENTO		
CAPITOLO S/ 3251			
FINANZIAMENTO ALLE ATER PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO PILOTA DI EDILIZIA ECOSOSTENIBILE			
ART. 10 , COMMA 53 , L.R. 30.12.2008 N. 17			
2008 --	2009	-3.208.950,00	2010 3.208.950,00 2011 --
CAPITOLO S/ 3396			
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRIMA CASA			
ART. 10 , COMMA 44 , L.R. 30.12.2008 N. 17			
2008 --	2009	-350.000,00	2010 -- 2011 --
TOTALE: 8.4.2.1144			
2008 --	2009	-3.558.950,00	2010 3.208.950,00 2011 --
FINALITA':	PROTEZIONE SOCIALE	FUNZIONE:	SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI
8.7.2.3390	ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE D' INVESTIMENTO		
CAPITOLO S/ 4918			
FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI DESTINATO A PROMUOVERE E SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI FORME INNOVATIVE DI RESIDENZIALITA'			
ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 31.3.2006 N. 6			
2008 --	2009	-150.000,00	2010 -- 2011 --
FINALITA':	PROTEZIONE SOCIALE	FUNZIONE:	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUT
8.9.2.3410	FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE - SPESE D' INVESTIMENTO		
CAPITOLO S/ 9710/63			

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL' EDILIZIA CONVENZIONATA

2008	--	2009	-3.055.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

BARITUSSIO, GALASSO, SASCO, NARDUZZI, ASQUINI

Subemendamento modificativo all'emendamento dell'articolo 10 di pagina 10.3 (pagina 10.2.1)

Al comma 3 bis dell'emendamento 10.3 all'articolo le parole <<da almeno dieci anni in Italia di cui cinque in regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<da almeno otto anni in Italia di cui uno in Regione>>.

NARDUZZI, DE MATTIA, FRANZ, PICCIN, PICCO, RAZZINI ASQUINI, FERONE

Emendamento modificativo (pagina 10.3)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3 bis. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) le parole: <<in regione da almeno un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<da almeno dieci anni in Italia di cui cinque in regione.>>.>>.

MENIS, MORETTON, CODEGA, LUPIERI, MENOSSO

Emendamento modificativo (pagina 10.4)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

<<8 bis. Fra i progetti finanziabili ai sensi dell'articolo 4, comma 69, della legge regionale 1/2007 rientrano pure quelli che prevedono iniziative, azioni ed interventi relativi a:

- a) borse di formazione lavoro per minori e giovani adulti a rischio di devianza e criminalità;
- b) azioni di sensibilizzazione del contesto sociale sulla problematica del disadattamento giovanile.

8 ter. Per le finalità di cui al comma 8 bis è autorizzata la spesa di 300.000 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3401 e del capitolo 4762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

Copertura: con contestuale riduzione del capitolo S/4918 U.B. 8.7.2.3390 funzione 8.7 finalità 8

PUPULIN, BAIUTTI, MORETTON, MENOSSO

Emendamento modificativo (pagina 10.5)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

<<12 bis. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 11/2009 dopo le parole <<lavoratori percettori di trattamenti previdenziali>> sono aggiunte le seguenti: <<e di persone in stato di disoccupazione prive di prestazioni previdenziali e di altre forme di sostegno al reddito>>.

12 ter. Gli oneri derivati dal disposto di cui al comma 12 bis fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

AGNOLA, COLUSSI, CORAZZA

Subemendamento modificativo dell'emendamento di pagina 10.5.1 (pagina 10.5.0.1)

Al comma 15 ter della lettera B) dell'emendamento di pagina 10.5.1, le parole <<e delle priorità individuate con deliberazione della Giunta regionale>> sono soppresse.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 10.5.1)

A) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

15 bis. All'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) sono inserite le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2009.

15 ter. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, della legge regionale 11/2009 come modificato dal comma 15 bis fa carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

B) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

15 bis. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 20/2005, è inserito il seguente:

<<art. 16 bis

(Fondo per le spese di investimento)

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia nonché per migliorare e adeguare la rete esistente, e' istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati in convenzione.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) Conferimenti ordinari della Regione;

b) Conferimenti della regione derivanti da operazioni finanziarie

c) Conferimenti dello Stato

d) Eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.>>

15ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 20 ter 1 la ripartizione delle risorse disponibili avviene sulla base delle domande già pervenute ai sensi delle leggi regionali 26 ottobre 1987, n. 32 e 24 giugno 1993, n. 49 e delle priorità individuate con deliberazione della Giunta regionale.

15 quater. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 20/2005, relativamente ai fondi regionali, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2009 a carico della unità previsionale di base 8.2.2.1141 e del capitolo 5367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Fondo di parte investimento per servizi per la prima infanzia – fondi regionali".

15quinquies. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 20/2005 fanno carico, relativamente ai fondi statali, alla unità previsionale di base 8.2.2.1141 e al capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

C) Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

15 bis. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili – Sede provinciale di Trieste, un contributo una tantum nella misura prevista dal comma 15quater per sopperire a straordinarie esigenze di funzionamento dell'Associazione medesima.

15 ter. La domanda di contributo è presentata alla Direzione Regionale Salute e Protezione Sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'assegnazione dell'intero contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione.

15quater. Per le finalità di cui al comma 15 bis è autorizzata la spesa di euro 15.000 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo _____ (di nuova istituzione) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

D) Al comma 16, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella I sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

TABELLA I (RELATIVA ALL'ARTICOLO 10)					
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: MATERNITA' E INFANZIA					
8.2.1.1140 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI					
CAPITOLO S/ 8465					
VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO PER L' ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L' ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA					
ART. 15 , COMMA 2 SUB 2 , L.R. 18.8.2005 N. 20 COME INTEGRATO DA ART. 21 , COMMA 10 , L.R. 26.10.2006 N. 19 COME MODIFICATO DA ART. 3 , COMMA 43 , L.R. 20.8.2007 N. 22					
2009	-215.000,00	2010	--	2011	--
FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI					
8.7.2.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE D' INVESTIMENTO					
CAPITOLO S/ 4918					
FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI DESTINATO A PROMUOVERE E SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI FORME INNOVATIVE DI RESIDENZIALITA'					
ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 31.3.2006 N. 6					
2008	--	2009	- 1.000.000,00	2010	--
				2011	--

VALENTI, BARITUSSIO, GALASSO, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 10.6)

Dopo il comma 20, dell'articolo 10, aggiungere il seguente:

<<20 bis. L'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104), è sostituito dal seguente:

<<Art. 14 ter

(Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:

a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;

b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.

2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.

3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.

4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

4 bis. Le attività svolte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 ad esse correlate non costituiscono compenso ma hanno finalità assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.

5. la competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.

6. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto da e verso la propria abitazione al luogo di attuazione del progetto, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.

PUPULIN, BAIUTTI, MORETTON, MENOSSO

Emendamento modificativo (pagina 10.7)

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

<<20 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche singole o associate che promuovono progetti sperimentali per prestazioni di attività socialmente utili finalizzati all'occupazione transitoria di persone in stato di disoccupazione prive di prestazioni previdenziali e di altre forme di sostegno al reddito.

20 ter. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 20 bis, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

20 quater. Per le finalità previste dal comma 20 bis è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti sperimentali di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori disoccupati privi di trattamenti previdenziali e di altre forme di sostegno al reddito" e con lo stanziamento di 2.000.000 euro per l'anno 2009.

20 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 quater si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009- 2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

VALENTI, CIANI, NOVELLI, KOCIJANČIČ

Emendamento modificativo (pagina 10.7.1)

Dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti

<<20 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Associazione La Pannocchia - ONLUS di Codroipo un contributo straordinario di 30.000,00) euro per sopperire agli oneri di gestione della comunità residenziale denominata "Una Finestra sul Futuro - Dopo di Noi".

20 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 bis è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro Sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare nonché di un elenco analitico delle spese preventivate. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

20 quater. Per le finalità previste dal comma 15 bis è autorizzata la spesa di 30.000,00 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

20 quinquies. All'onere di 30.000,00 euro derivante dal disposto di cui al comma 20 bis si provvede mediante storno di pari importo dall'Unità di bilancio 8.7.2.3390 e dal capitolo 4918 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli Anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

AGNOLA

Emendamento modificativo (pagina 10.8)

Al comma 21, relativamente alle variazioni previste dalla tabella I, sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

FINALITA' 8: PROTEZIONE SOCIALE

FUNZIONE 8.2: MATERNITÀ E INFANZIA

UB: 1141

CAPITOLO:4925

2009 +1.500.000,00

FINALITA' 8: PROTEZIONE SOCIALE

FUNZIONE 8.2: MATERNITÀ E INFANZIA

UB: 1140

CAPITOLO:4701

2009 -1.500.000,00

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 10.9)

Al comma 21, relativamente alle variazioni previste dalla tabella I, sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella I e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

FINALITA' 8: PROTEZIONE SOCIALE

FUNZIONE 8.2: MATERNITÀ E INFANZIA

UB: 1140

CAPITOLO:4533

2009 +2.250.000,00

FINALITA' 8: PROTEZIONE SOCIALE

FUNZIONE 8.2: MATERNITÀ E INFANZIA

UB: 1140

CAPITOLO:4701

2009 -2.250.000,00

BAIUTTI, MORETTON

Subemendamento sostitutivo all'emendamento di pagina 10.10 (pagina 10.9.1)

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE

FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI

8.7.2.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4842

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FUTURA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO A INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 104, DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005, N. 1.

|2008 -- |2009 --210.000,00|2010 -- |2011 -- |

BAIUTTI, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 10.10)

Nella Tabella I relativa all'articolo 10, con riferimento alle finalità, funzione e UB sottoindicate, apportare la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

Finalità 8 PROTEZIONE SOCIALE

Funzione SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI

UBI 8.7.2.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI – SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo S/4842 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FUTURA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO A INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 104 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005, N. 1.

|2009 + 263.000|2010 ----- |2011 -----|

LUPIERI, MORETTON, BAIUTTI, CODEGA, MENOSSO, MENIS

Emendamento modificativo (pagina 10.11)

Nella Tabella I relativa all'articolo 10, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI

8.7.2.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 4918

FONDO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI DESTINATO A PROMUOVERE E SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI E DI FORME INNOVATIVE DI RESIDENZIALITA'

ART. 40 , COMMA 1 , L.R. 31.3.2006 N. 6

|2008 ----- |2009 -1.000.000 |2010 ----- |2011 ----- |

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: AUTONOMIA PERSONALE

8.6.1.1149 AUTONOMIA DELLA PERSONA - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4524

FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI BISOGNO ASSISTENZIALE AD ELEVATISSIMA INTENSITA'

ART. 10 , COMMA 72 , L.R. 30.12.2008 N. 17

|2008 ----- |2009 + 1.000.000 |2010 ----- |2011 ----- |

BAIUTTI, PUPULIN, MENOSSO, CODEGA, BRUSSA, MENIS, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 10.11.1)

Nella Tabella I relativa all'articolo 10, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

A. Finalità 8 PROTEZIONE SOCIALE

Funzione 8.7 SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI

UBI 8.7.1.1150 FONDO SOCIALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 4893

CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI ENTI E SOGGETTI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA SOCIALE E SOCIO SANITARIA

ART. 15, COMMA 14, L.R. FIN. 2009

|2008 ----- |2009 + 25.000,00 |2010 ----- |2011 ----- |

B. Finalità 8 PROTEZIONE SOCIALE

Funzione 8.1 DISABILITÀ

UBI 8.1.1.3340 STRUTTURE - SPESE CORRENTI

capitolo S/ 4499

FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

ART. 13, COMMA 4, L.R. 8.4.1997 N. 10 COME MODIFICATO DALL' ART. 3, COMMA 20, LETTERA A), L.R. 22.2.2000 N. 2 E INTEGRATO DALL' ART. 12, COMMA 12, L.R. 15.5.2002 N. 13, COMMI DA 1 A 5 ART. 13, L.R. 8.4.1997 N. 10 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 2, COMMA 13, L.R. 28.12.2007 N. 30

|2009 +6.000.000,00 |2010 ---- |2011 --- |

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 11.1)

1. Al comma 1, sostituire le parole <<31, 36, 37, 41, e 43 nonché per 3 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), per 2.500.000 euro per

le finalità previste dagli articoli 4 e 14 della legge regionale 9/2009,>> con le seguenti: <<36, 37, 41, e 43 nonché>>;

2. Il comma 30 e il comma 31 dell'articolo 11 sono soppressi;

3. Al comma 2 dell'articolo 11, la cifra <<4.160.000>> è sostituita con la seguente: <<4.844.000>>.

4. Al comma 3 dell'articolo 11, la cifra <<31.670.000>> è sostituita con la seguente: <<36.890.000>>.

5. Al comma 4 dell'articolo 11, la cifra <<600.000>> è sostituita con la seguente: <<696.000>>.

6. Al comma 5 dell'articolo 11, la cifra <<36.430.000>> è sostituita con la seguente: <<42.430.000>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 11.2)

1. Al comma 1, sostituire le parole <<di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8,>> con le seguenti: <<di cui ai commi 2, 3, 4,>>;

2. I commi 6, 7, 8, e 9 dell'articolo 11 sono soppressi;

3. Al comma 2 dell'articolo 11, la cifra <<4.160.000>> è sostituita con la seguente: <<5.300.000>>;

4. Al comma 3 dell'articolo 11, la cifra <<31.670.000>> è sostituita con la seguente: <<40.370.000>>;

5. Al comma 4 dell'articolo 11, la cifra <<600.000>> è sostituita con la seguente: <<760.000>>;

6. Al comma 5 dell'articolo 11, la cifra <<36.430.000>> è sostituita con la seguente: <<46.430.000>>.

BAIUTTI, MENOSSO

Subemendamento all'emendamento di pagina 11.3 (pagina 11.2.1)

Alla lettera B) sostituire le parole <<legge regionale 9/2009>> con le seguenti: <<legge regionale 9/2008>>.

MENOSSO, MORETTON, LUPIERI, MENIS, BAIUTTI

Emendamento modificativo (pagina 11.3)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Al comma 1 sostituire la locuzione:

<<per complessivi 57.114.872,46 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 20 per 1 milione di euro, 22, 31, 36, 37, 41, e 43 nonché per 3 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), per 2.500.000 euro per le finalità previste dagli articoli 4 e 14 della legge regionale 9/2009, per 200.000 euro per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).>> con la seguente:

<<per complessivi 57.114.872,46 euro destinati alle finalità di cui ai commi 1 bis per 5.500.000, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 20 per 1 milione di euro, 22, 31, 36, 37, 41, e 43 nonché per 200.000 euro per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale

27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).>>.

B) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

<<1 bis. Al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, vengono assegnati ai Comuni 5,5 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 9, comma 5 della legge regionale 9/2009.>>.

GALASSO, BARITUSSIO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 11.3.1)

1. Apportare le seguenti modifiche

A. Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

<<4 bis. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2008, per il finanziamento dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici, è incrementato di una quota straordinaria di 300.000 euro.

4 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>

B. Al comma 20, sostituire le parole <<2 milioni di euro>> con le parole <<1.900.000 euro>>.

C. Sostituire il comma 6 con il seguente:

<<6. Alle Province è attribuita un'ulteriore assegnazione straordinaria di 1.136.819,55 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.>>

D. Sostituire il comma 7 con il seguente:

<<7. Ai Comuni è attribuita un'ulteriore assegnazione straordinaria di 8.863.180,45 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 17/2008.>>

E. Sopprimere il comma 8.

F. Al comma 9 sostituire le parole <<commi 6, 7 e 8>> con le parole <<commi 6 e 7>>.

G. Al comma 12, sostituire le parole <<di 506.191,46 euro>> con le parole <<di 1.706.191,46 euro>> e sostituire le parole <<e 454.104,40 euro>> con le parole <<1.654.104,40 euro>>.

H. Sostituire il comma 13 con il seguente:

<<13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 1.706.191,46 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>

I. Al comma 1, sostituire le parole <<ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 20 per 1.000.000 euro, 22, 31, 36, 37, 41 e 43 nonché per 3.000.000 euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, per 2.500.000 euro per le finalità previste dagli articoli 4 e 14 della L.R. 9/2009>> con le parole <<ai commi 2, 3, 4, 4 bis, 6, 7, 10, 12, 20 per euro 900.000, 22, 31, 36, 37, 41 e 43, nonché 4.100.000 euro per le finalità previste dagli articoli 4 e 14 della LR 9/2009. (Norma tecnica di coordinamento)>>.

L. Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti commi:

"27 bis. All'articolo 12, della l.r. 17/2008 dopo il comma 25 è aggiunto il seguente comma:
<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni ed alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della l.r. 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora venga effettuato il riparto, l'intervento 1 del titolo I della spesa corrente è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28.>>."

MODIFICHE ALLE TABELLE

cap. 1717 U. B. 9.1.2.1156	- 1.400.000,00
cap. 1717 U.B. 9.1.2.1156	+ 1.200.000,00
cap. 1736 U.B. 9.1.2.1156	- 850.000,00
cap. 1711 U.B. 9.1.1.1156	- 200.000,00
cap. 1707 U.B. 9.1.1.1156	- 50.000,00
cap. 1715 U.B. 9.1.1.1156	- 100.000,00

COLAUTTI, ASQUINI, BARITUSSIO, GALASSO, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 11.4)

Al comma 14 dopo la parole <<comma 43.>> aggiungere il seguente periodo: <<Il 50 per cento del predetto incremento è utilizzato per interventi di acquisto d installazione di impianti solari termici.>>.

BARITUSSIO, BAIUTTI, CACITTI, MARSILIO

Subemendamento all'emendamento di pagina 11.5 (pagina 11.4.1)

Sostituire il comma 19 bis con il seguente:

<<19 bis. I Comuni montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, beneficiari di contributo ai sensi del comma 6, lettera e) dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 possono presentare domande integrative di finanziamento limitatamente a spese connesse a controversie e giudizi non conclusi alla data del 31 dicembre 2008.>>.

BAIUTTI, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 11.5)

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

<<19 bis. I Comuni montani beneficiari di contributo ai sensi del comma 6, lettera e) dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 possono presentare domande integrative di finanziamento limitatamente a spese concesse per controversie e giudizi non conclusi alla data del 31 dicembre 2008.>>.

BAIUTTI, MORETTON

Subemendamento all'emendamento 11.5.0.1 (pagina 11.5.0.0.1)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

<<6 bis. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione>>"

GABROVEC

Emendamento modificativo (pagina 11.5.0.1)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

“11 bis. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane) è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione dei beni di proprietà collettiva)

1. Per l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni di proprietà collettiva, le associazioni e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono richiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può autorizzare l'alienazione di terreni di modesta entità soltanto in presenza di finalità di pubblico interesse, per la regolarizzazione di situazioni pregresse di soci o consorti oppure, eccezionalmente, l'utilizzazione ai fini turistici, artigianali, sportivi, con l'obbligo di mantenere sul bene sottratto al vincolo agro-silvo-pastorale la destinazione pattuita e di ripristinare la primitiva destinazione alla cessazione della diversa utilizzazione. Sul prezzo proposto per la vendita deve essere sentito il competente Servizio della Regione.
3. L'autorizzazione regionale all'alienazione deve contenere la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto dall'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini dell'iscrizione nei libri fondiari o della trascrizione nei registri immobiliari.
4. La Giunta regionale può autorizzare il mutamento di destinazione dei beni di proprietà collettiva per utilizzazioni di carattere produttivo di modesta entità che rappresentino, comunque, un beneficio per la generalità della popolazione interessata.
5. Previa autorizzazione regionale, i beni costituenti il patrimonio antico delle comunioni familiari possono essere temporaneamente concessi per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali, a condizione che al termine della concessione in uso sia possibile il ripristino della destinazione originaria.
6. I beni alienati o di cui sia mutata la destinazione andranno sostituiti in modo da conservare al patrimonio la primitiva consistenza. I proventi introitati dall'associazione o dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione dei beni di proprietà collettiva, sono destinati a interventi volti all'incremento quantitativo o produttivo, al miglioramento e alla valorizzazione dei beni medesimi ovvero per opere di interesse collettivo della popolazione.>>.”

KOCIJANČIČ, TRAVANUT, CORAZZA, IACOP, BRUSSA

Subemendamento al subemendamento di pagina 11.5.1 (pagina 11.5.0.1.1)

“A. Al comma 44 nonies le parole <<nominati in detto ente a condizione che sia decorso un periodo di tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico>> sono sostituite dalle seguenti >>eletti a condizione che sia intercorso un periodo di sei anni dalla scadenza del precedente incarico>>.”

B. Dopo il comma 44 nonies è aggiunto il seguente:

<<44 decies. L'incarico di revisore del conto di Comune, Provincia, ente regionale e azienda sanitaria locale è incompatibile con la funzione di direttore generale di società partecipata dalla regione.>>.”

BARITUSSIO, GALASSO, NARDUZZI, SASCO

Subemendamento modificativo all'emendamento 11.6 (pagina 11.5.1)

1. Alla lettera A) dell'emendamento di pagina 11.6 sostituire i commi 44 septies e 44 octies con i seguenti:

<<44 septies. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

44 octies. Nei comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, trova applicazione l'articolo 234, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il collegio dura in carica tre anni. Nei rimanenti comuni trova applicazione la previsione stabilita per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

44 novies. I revisori degli enti locali che abbiano già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente, possono essere nuovamente nominati in detto ente a condizione che sia decorso un periodo di tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.>>

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 11.6)

A) Dopo il comma 44 aggiungere i seguenti commi:

<<44 bis. Al fine di attuare i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti locali, enunciati negli articoli 5 e 8 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) e di realizzare finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale, la Regione individua nelle province e nei comuni singoli e associati gli enti locali istituzionalmente deputati ad esercitare le funzioni amministrative già attribuite alle comunità montane.

44 ter. Il riordino delle funzioni amministrative delle comunità montane sarà attuato con legge regionale, in conformità ai principi di cui al comma 44 bis e d'intesa con le Amministrazioni dei Comuni facenti parte delle comunità montane riunite entro il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

44 quater. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza dei sindaci da parte del Presidente della Regione, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti, può prescindere motivatamente, dandone comunicazione ai sindaci interessati e trasmettendo al Consiglio regionale gli eventuali atti che esprimono l'orientamento della Conferenza dei sindaci.

44 quinquies. Nelle more della soppressione delle comunità montane e del conseguente riordino delle funzioni amministrative ad esse attribuite ed al fine di perseguire obiettivi di

accelerazione e contenimento della spesa pubblica, gli organi di governo delle Comunità montane sono sciolti.

44 sexies. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, al quale compete l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio dell'ente. L'incarico di commissario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato a soggetti che abbiano svolto per almeno tre anni funzioni di dirigenti di amministrazioni pubbliche ed ha termine con il subentro alle comunità montane degli enti locali destinatari delle funzioni amministrative secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 44ter.

44 septies. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

44 octies. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, lo statuto prevede quale sia l'organo di revisione, scegliendo tra un revisore unico o un collegio di tre membri. Qualora lo statuto nulla preveda, trova applicazione la previsione stabilita per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.>>

B) Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

25 bis. Dopo il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, è inserito il seguente:

<<22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 37 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, derivanti dall'assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivati dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego previste dal comma 20>>.

BAIUTTI, CACITTI, PICCO

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento di pag. 11.7 (pagina 11.6.1)

Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:

"28 bis. All'articolo 11, comma 81 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009), dopo le parole <<contro la pubblica amministrazione>> sono aggiunte le seguenti <<e per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009.

28 ter. All'art'11, comma 85 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009) dopo le parole <<della presente legge>> sono aggiunte le seguenti <<L'erogazione è disposta per l'80 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 20 per cento alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute>>."

BAIUTTI, CACITTI

Emendamento modificativo (pagina 11.7)

Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:

<<28 bis. All'art. 11, comma 81 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009), le parole <<per la costituzione di un fondo per il parziale ristoro di oneri

sostenuti da amministratori locali, relativamente a controversie e giudizi connessi ad attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni, non conclusi alla data del 31 dicembre 2004, con esclusione dei procedimenti contro la pubblica amministrazione>> sono sostituite dalle seguenti <<per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009>>.

28 ter. All'art. 11, comma 85 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009) dopo le parole <<della presente legge>> sono aggiunte le seguenti <<L'erogazione è disposta per l'80 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 20 per cento alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute>>.>>.

BAIUTTI, IACOP, MORETTON, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 11.8)

Sopprimere i commi 32 e 33.

DE MATTIA, CIANI, GALASSO, SASCO, NARDUZZI, FRANZ, PICCO, BAIUTTI

Emendamento modificativo (pagina 11.8.1)

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

<<41 bis. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il termine entro il quale i sindaci eletti nella tornata elettorale del 2009 debbono effettuare la nomina prevista dall'articolo 99 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è fissato al 31 dicembre 2009.>>

BAIUTTI, CACITTI, PICCO, MARSILIO, BARITUSSIO

Emendamento modificativo (pagina 11.9)

Nella Tabella J relativa all'articolo 11, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

FINALITÀ 9 SUSSIDIARIETÀ E DEVOLUZIONE

FUNZIONE 9.1 SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

UBI 9.1.1.3420 INTERVENTI SPECIFICI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/1770

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANCI SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LE SPESE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE IN REGIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 2008, NONCHÉ PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER IL PARZIALE RISTORO DI ONERI SOSTENUTI DA AMMINISTRATORI LOCALI

ART. 11, COMMA 81, L.R. FIN. 2009

|2008 ----- |2009 + 40.000,00 |2010 ----- |2011 ----- |

CAPITOLO S/ 1792

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DEI SINDACI DELLA RICOSTRUZIONE DEL FRIULI TERREMOTATO PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI CUI ALLA LEGGE 30/1977 ART. 8, PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO NONCHÉ PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL LABORATORIO MOSTRA SUL TERREMOTO E LA RICOSTRUZIONE E PER LE SUE FINALITÀ ISTITUZIONALI

ART. 11, COMMA 84, L.R. FIN. 2009

|2008 ----- |2009 + 40.000,00 |2010 ----- |2011 ----- |

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo (pagina 12.0.1)

Al paragrafo A, come introdotto, le parole <<è disposta>> sono sostituite dalla locuzione <<può essere disposta>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 12.1)

A) Al comma 1 dopo le parole <<stipula della convenzione.>> sono inserite le parole: <<Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo nella misura del 70% del suo ammontare e sono fissate le modalità di rendicontazione.>>

B) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

<<6 bis. Al comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) le parole: <<60 per cento>> sono sostituite dalle parole <<80 per cento>>.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000 come modificato dal comma 6bis, fanno carico alla unità di bilancio 10.1.2.1165 e al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

C) Al comma 7, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

| TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 12) |

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI

10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 5393

CONTRIBUTI PER L' ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI STUDI E RICERCHE, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI AVENTI AD OGGETTO LA TRATTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE SU TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA NELLE MATERIE UMANISTICHE E DELLO SPETTACOLO, DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLE SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI

ART. 19 , COMMA 12 , L.R. 12.2.1998 N. 3

|2008 -- |2009 600.000,00 |2010 -- |2011 -- |

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI

10.1.1.1162 COMMISSIONI, ASSOCIAZIONI, CONVEGNI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9819

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE, IL RIMBORSO SPESE, I COMPENSI, GLI ASSEGNI AI RELATORI E PER LO STUDIO DI PARTICOLARI PROBLEMI REGIONALI, AL PERSONALE ESTRANEO ALLA REGIONE, NONCHE' SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI CHE SVOLGANO UN' ATTIVITA' CHE POSSA INTERESSARE LA REGIONE E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE PARTICOLARI PROMOSSE DA ISTITUZIONI, FONDAZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI OVVERO DA UNA O PIU' REGIONI O COMITATI ORGANIZZATORI DALLE STESSE COSTITUITI, AI QUALI ADERISCE LA REGIONE, NONCHE' ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI AI SUDDETTI CONVEGNI, CONGRESSI ED INIZIATIVE - DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', ENERGIA E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

ART. 1 E ART. 2 , L.R. 28.10.1980 N. 58 , ARTT. 2 , 4 BIS , L.R. 23.8.1982 N. 63 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA PRIMO , L.R. 23.8.1984 N. 38 , ART. 6 , COMMA 7 , L.R. 5.8.1996 N. 27, ART. 83, COMMA 9 , L.R. 9.11.1998 N. 13 COME SOSTITUITO DALL'ART. 5, COMMA 1, L.R. 10.3.2004 N. 6, ART. 5, COMMA 83, L.R. 15.2.1999 N. 4 COMMA 4 BIS DELL'ART. 83, L.R. 9.11.1998 N. 13 COME INSERITO DALL'ART. 24, COMMA 1, L.R. 24.5.2004 N. 15, ART. 83, COMMA 10, L.R. 9.11.1998 N. 13 COME SOSTITUITO DALL' ART. 5, L.R. 10.3.2004 N. 6, ART. 4, L.R. 25.10.2004 N. 25 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1, COMMA 1, L.R. 1.8.2005 N. 16, ART. 4, COMMA 5, L.R. 15.12.2006 N. 29, ARTT. 56, 62 , L.R. 23.2.2007 N. 5

2008	--	2009	-15.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI

10.1.1.1163 STUDI, RICERCHE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 9039

COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER STUDI, INDAGINI, COLLABORAZIONI ED ALTRE SPECIALI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA REGIONE

ART. 184 , COMMA 1 , L.R. 28.4.1994 N. 5 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7 , COMMA 70 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 6 , COMMA 122 , L.R. 18.1.2006 N. 2

2008	--	2009	75.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: FONDI A DESTINAZIONE INTERSETT

10.2.2.3460 FONDO INNOVAZIONE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 8649

FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

ART. 23 SEXIES , L.R. 16.4.1999 N. 7 COME INSERITO DALL' ART. 33 , COMMA 2 , L.R. 10.11.2005 N. 26 ABROGATE DA ART. 77 , COMMA 1 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.2007 N. 21

2008	--	2009	-500.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI

10.4.1.1164 ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 6003

SPESE PER ONERI DI CONTENZIOSO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA - SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI SISTEMA FORMATIVO

ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 18.7.2005 N. 15

2008	--	2009	-25.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI

10.4.1.1171 OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1550

INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

ARTT. 7 , 52 , L.C. 31.1.1963 N. 1

2008	--	2009	-3.000.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: RISERVE TECNICHE

10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9684

ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE

2008	--	2009	1.208.950,00	2010	-1.208.950,00	2011	--	
------	----	------	--------------	------	---------------	------	----	--

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: RISERVE TECNICHE

10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE D' INVESTIMENTO

CAPITOLO S/ 9683

ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE

2008	--	2009	1.000.000,00	2010	-2.000.000,00	2011	--	
------	----	------	--------------	------	---------------	------	----	--

ASQUINI, COLUSSI, SANTIN, DE MATTIA, PICCIN, SASCO

Subemendamento modificativo all'emendamento dell'articolo 12 di pag. 12.1.1 (pagina 12.1.0.1)

1. Al testo dell'articolo 28 bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole <<delle politiche sociali>> sono aggiunte le parole <<, anche attraverso Internet>>;
- b) al comma 1, lettera a), punto 2), dopo le parole <<dei cittadini e delle imprese>> sono aggiunte le parole <<, tramite Internet>>;
- c) al comma 1, lettera b), dopo le parole <<anche da altri enti pubblici>> sono aggiunte le parole <<o dai cittadini>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 12.1.1)

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 7, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella K sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

All'articolo 12, il comma 30 è sostituito dal seguente:

<<30. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) è aggiunto il seguente:

<<Art. 28 bis

(Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ed in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:

a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della società dell'informazione in regione, anche al fine di:

1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gestire i settori delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali;

2) progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l'utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;

b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici per:

1) le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l'utilizzo di strumenti di telelavoro;

- 2) la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;
 - 3) la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);
 - 4) l'accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l'uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.
2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel S.p.a., sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.>>.

	TABELLA K	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 12)									
FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI												
10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI												
CAPITOLO S/ 5393												
CONTRIBUTI PER L' ELABORAZIONE E DIVULGAZIONE DI STUDI E RICERCHE, NONCHE' PER L' ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI AVENTI AD OGGETTO LA TRATTAZIONE E LA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE SU TEMI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA NELLE MATERIE UMANISTICHE E DELLO SPETTACOLO, DELLE SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLE SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI												
ART. 19 , COMMA 12 , L.R. 12.2.1998 N. 3 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 17 , L.R. 21.7.2006 N. 12												
	2008	--		2009	200.000,00		2010	--		2011	--	
FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: RISERVE TECNICHE												
10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE CORRENTI												
CAPITOLO S/ 9680												
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE												
ART. 9, COMMA 1, LETTERA B), ART. 20, COMMI 1, 2 , L.R. 16.4.1999 N. 7 ABROGATE DA ART. 77, COMMA 1, ART. 18, COMMA 1, LETTERA B), L.R. 8.8.2007 N. 21												
	2008	--		2009	-100.000,00		2010	--		2011	--	
FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: RISERVE TECNICHE												
10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE - SPESE D' INVESTIMENTO												
CAPITOLO S/ 9684												
ONERI PER SPESE IMPREVISTE - DI PARTE CAPITALE												
	2008	--		2009	-200.000,00		2010	--		2011	--	
FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMIC FUNZIONE: RISERVE TECNICHE												
10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - SPESE D' INVESTIMENTO												
CAPITOLO S/ 9683												
ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CAPITALE												
	2008	--		2009	-200.000,00		2010	--		2011	--	

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 12.2)

Il comma 3 dell'articolo 12 è soppresso.

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 12.3)

Al comma 3, al riscritto articolo 28 comma 1, aggiungere alla lettera a) il seguente punto 3: <<realizzare un sistema di gestione on line della prenotazione sanitaria a utilizzo della cittadinanza>>.

BAIUTTI, BRUSSA

Emendamento modificativo (pagina 12.3.1)

Nella Tabella K relativa all'articolo 12, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

Finalità 10 AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI

Funzione 10.1 AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI

UB 10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 425

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO

ART. 55, L.R. 20.4.1999 N. 9

|2008 ----- |2009 + 28.000,00 |2010 ----- |2011 ----- |

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 13.1)

Al comma 7 sostituire le parole <<anche a titolo>> con le seguenti: <<in comodato>>.

BAIUTTI, BRUSSA, MORETTON, ZVECH

Emendamento modificativo (pagina 13.2)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

<<8. L'archivio storico del Lloyd Triestino è depositato all'Archivio di Stato di Trieste che ne cura il riordino, l'inventariazione e la fruizione pubblica.>>.

ASQUINI

Emendamento modificativo (pagina 13.3)

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente comma 18 bis:

<<18 bis. Ai fini dell'applicazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia di quanto stabilito alla lettera f) del comma 461, dell'articolo 2, della legge 244/2007, l'assegnazione di appalti per la prestazione di servizi da parte della Regione, degli enti locali, e dei soggetti da essi controllati direttamente o indirettamente, deve prevedere sistemi di monitoraggio permanente e verifica delle prestazioni effettuate.>>.

COLUSSI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 13.4)

Sopprimere il comma 29.

GALASSO, BARITUSSIO, NARDUZZI, COLAUTTI, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 13.4.1)

A. Dopo il comma 29, sono aggiunti i seguenti:

<<29 bis. Il personale in servizio, o che sia stato in servizio almeno sino al 30 giugno 2009, presso la Protezione civile della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3309 dell'11 settembre 2003, n. 3405 del 25 febbraio 2005, n. 3495 dell'11 febbraio 2006 e n. 3610 del 30 agosto 2007, è assunto dalla Regione medesima con contratto di lavoro a tempo determinato, previa prova selettiva riservata da attuarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 75, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale

della Regione (Legge finanziaria 2009). Nelle more della conclusione della prova selettiva, la Regione può continuare ad utilizzare il personale di cui al presente comma mediante somministrazione di lavoro.

29 ter. La commissione giudicatrice della prova selettiva di cui al comma 1 è nominata con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione e del personale; per la composizione della commissione medesima si applica l'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.).

29 quater. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono posti a carico del Fondo regionale per la Protezione civile, di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

29 quinquies. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.>>

B. Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

<<32 bis. Il comma 51 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009) è sostituito dal seguente:

<<51. La disposizione di cui al comma 49 si applica anche nei confronti del personale che ha ottenuto la sentenza n. 74 del 19 maggio 2006 del Tribunale di Gorizia, la sentenza n. 122 del 21 marzo 2006 del Tribunale di Udine e la sentenza n. 154 dell'11 ottobre 2007 del Tribunale di Pordenone. La disposizione medesima si applica altresì, con esclusione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, al personale, che ha inviato all'Amministrazione regionale, entro il termine di prescrizione del 9 gennaio 2009, atto di diffida o istanza, comunque denominata, ad adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002, o, entro il medesimo termine di prescrizione, richiesta, comunque denominata, di riconoscimento con decorrenza 1 gennaio 2001 dei benefici economici previsti dal Contratto collettivo integrativo 1998-2001 documento stralcio, sottoscritto il 7 gennaio 2004.>>>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 13.5)

Apportare le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 32, inserire i seguenti :

32 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 6 e 8 e dall'articolo 9, comma 3, primo periodo della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la Di-rezione centrale risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per garantire la copertura assicurativa, anche ad integrazione delle polizze esistenti, dei rischi di natura professionale a favore dei propri dipendenti e dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni di cui ci si possa avvale-re, per l'esercizio delle attività di responsabile del procedimento, responsabile della sicurezza, progetti-sta, direttore dei lavori, assistente della direzione lavori e collaudatore.

32 ter. Per la finalità prevista dal comma 32 bis, è autorizzata la spesa di € 30.000,00 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 6554 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Spese per la copertura

assicurativa contro i rischi professionali dei dipendenti – anche di altre amministrazioni – per l'esercizio dell'attività di responsabile del procedimento, responsabile della sicurezza, progettista, direttore dei lavori, assistente della direzione lavori e collaudatore nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali>> e con uno stanziamento di € 30.000- per l'anno 2009.

B) Dopo il comma 32, è inserito il seguente comma:

<<32 bis. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole "nel comma 1" sono inserite le seguenti parole "ed agli organismi strumentali della Regione".>>.

C) Al comma 33, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella L sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella L e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

	TABELLA L	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 13)	
FINALITA':	FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE		FUNZIONE:	AMMINISTRAZIONE REGIONALE	
11.3.1.1180	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI				
CAPITOLO S/	9843				
SPESE CORRENTI PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI					
ART. 3 , COMMA 89 , LETTERA I) , ART. 3 , COMMA 93 , L.R. 28.12.2007 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 12 , COMMA 7 , L.R. 14.8.2008 N. 9					
2008 --	2009 -35.000,00	2010 --	2011 --		
FINALITA':	FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE		FUNZIONE:	AMMINISTRAZIONE REGIONALE	
11.3.1.1184	IMPOSTE E TASSE - SPESE CORRENTI				
CAPITOLO S/	5967				
FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L' ORIENTAMENTO – ONERI RELATIVI ALL' IRAP					
ART. 3 , COMMA 1 , REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083 , ART. 8 , COMMA 19 , L.R. 30.12.2008 N. 17					
2008 --	2009 2.330,71	2010 --	2011 --		
FINALITA':	FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE		FUNZIONE:	AMMINISTRAZIONE REGIONALE	
11.3.1.1185	PERSONALE - SPESE CORRENTI				
CAPITOLO S/	3550				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO, NONCHE' A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL' IMPIEGO PRIVATO, NONCHE' CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998 L.R. 31.8.1981 N. 53 , L.R. 19.10.1984 N. 49 , L.R. 26.10.1987 N. 33 , L.R. 1.3.1988 N. 7 , L.R. 12.2.1990 N. 5 , L.R. 7.3.1990 N. 11 , L.R. 17.12.1990 N. 55 , L.R. 18.3.1992 N. 11 , L.R. 27.8.1992 N. 25 , L.R. 8.6.1993 N. 33 , L.R. 15.6.1993 N. 39 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , L.R. 28.8.1995 N. 35 , L.R. 5.9.1995 N. 36 , L.R. 27.3.1996 N. 18 , L.R. 1.4.1996 N. 19 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , L.R. 5.9.1997 N. 29 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R. 4.9.2001 N. 21 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 24 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 , L.R. 15.4.2005 N. 8 , L.R. 23.5.2005 N. 12 , ART. 5 , COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 9 , COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ART. 5 , COMMI 3 , 6 , L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , COMMI 11 , 13 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMI 51 , 52 , 54 , 56 , 57 , 58 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 14 , COMMI 38 , 49 , L.R. 30.12.2008 N. 17					

2008	--	2009	-128.211,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5964
 FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L' ORIENTAMENTO PERSONALE STIPENDI
 ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	25.816,98	2010	--	2011	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5965
 FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L' ORIENTAMENTO - INDENNITA' MENSA
 ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	1.604,46	2010	--	2011	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 5966
 FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L' ORIENTAMENTO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
 ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	7.478,40	2010	--	2011	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 9670
 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHE' CONFERIMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
 L.R. 31.8.1981 N. 53, L.R. 19.10.1984 N. 49, L.R. 26.10.1987 N. 33, L.R. 1.3.1988 N. 7, L.R. 12.2.1990 N. 5, L.R. 7.3.1990 N. 11, L.R. 17.12.1990 N. 55, L.R. 18.3.1992 N. 11, L.R. 27.8.1992 N. 25, L.R. 8.6.1993 N. 33, L.R. 15.6.1993 N. 39, L.R. 28.4.1994 N. 5, L.R. 14.2.1995 N. 8, L.R. 28.8.1995 N. 35, L.R. 5.9.1995 N. 36, L.R. 27.3.1996 N. 18, L.R. 1.4.1996 N. 19, L.R. 7.5.1996 N. 20, L.R. 30.9.1996 N. 42, L.R. 5.9.1997 N. 29, L.R. 9.9.1997 N. 31, L.R. 3.3.1998 N. 6, L.R. 22.12.1998 N. 17, L.R. 20.4.1999 N. 9, L.R. 17.4.2000 N. 8, L.R. 3.7.2000 N. 13, L.R. 10.4.2001 N. 11, L.R. 26.6.2001 N. 16, L.R. 4.9.2001 N. 21, L.R. 16.1.2002 N. 2, L.R. 31.5.2002 N. 14, L.R. 3.7.2002 N. 16, L.R. 13.8.2002 N. 20, L.R. 24.3.2004 N. 8, L.R. 24.5.2004 N. 17, L.R. 21.7.2004 N. 19, L.R. 15.4.2005 N. 8, L.R. 23.5.2005 N. 12, ART. 5, COMMA 25, L.R. 18.7.2005 N. 15, ARTT. 11, 13, COMMA 1, L.R. 9.8.2005 N. 18, ART. 7, COMMI 51, 52, 54, 56, 57, 58, L.R. 28.12.2007 N. 30, ART. 24, L.R. 21.7.2004 N. 20, ART. 9, COMMI 19, 20, L.R. 18.1.2006 N. 2, ART. 24, COMMA 2, L.R. 21.7.2004 N. 20, ART. 38, COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38, COMMA 3, L.R. 26.10.2006 N. 19, ART. 1, COMMA 1, ART. 4, COMMI 1, 2, 3, 4, 5, ART. 5, COMMI 3, 6, L.R. 27.11.2006 N. 23, ART. 7, COMMI 5, 11, 13, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 14, COMMI 38, 49, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	-46.789,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 11.3.1.1185

2008	--	2009	-140.100,16	2010	--	2011	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE
 11.3.2.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE D' INVESTIMENTO
 CAPITOLO S/ 9844
 SPESE DI INVESTIMENTO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
 ART. 3, COMMA 89, LETTERA I), ART. 3, COMMA 96, L.R. 28.12.2007 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 12, COMMA 9, L.R. 14.8.2008 N. 9

2008	--	2009	-30.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE
 11.3.2.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE D' INVESTIMENTO
 CAPITOLO S/ 5963
 SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - FSE 2007-2013 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE PER L' ORIENTAMENTO
 ART. 3, COMMA 1, REGOLAMENTO C.E.E. 11.7.2006 N. 1083, ART. 8, COMMA 19, L.R. 30.12.2008 N. 17

2008	--	2009	7.598,07	2010	--	2011	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: ENTI E AGENZIE
 11.4.1.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE CORRENTI
 CAPITOLO S/ 9248

FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (AIAT) E ALLA TURISMO FVG

PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

ART. 18, COMMA 1, L.R. 16.1.2002 N. 2

2008	--	2009	130.000,00	2010	--	2011	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 13.5.0.1)

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 33, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella L sono apportate, alle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella L e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni.

| TABELLA L (RELATIVA ALL'ARTICOLO 13) |

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE

11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI

CAPITOLO S/ 1454

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, PER L'USO DI TELEX, NONCHE' SPESE RELATIVE ALLE NOTIFICHE

ART. 7, COMMA 29, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 33, COMMA 6, ART. 62, COMMA 3, L.R. 20.3.2000 N. 7 - SPESA RIPARTITA

2008	--	2009	--	2010	--	2011	--	
		2012	530.000,00					

CAPITOLO S/ 1459

SPESE PER LA PULIZIA, L'ILLUMINAZIONE ED IL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI E DEGLI UFFICI REGIONALI

ART. 8, L.C. 31.1.1963 N. 1, ART. 7, COMMA 29, L.R. 20.8.2007 N. 22 - SPESA RIPARTITA

2008	--	2009	--	2010	--	2011	--	
		2012	-530.000,00					

TOTALE: 11.3.1.1180

2008	--	2009	--	2010	--	2011	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

BARITUSSIO, BAIUTTI, DE MATTIA, KOCIJANČIČ, COLUSSI

Emendamento modificativo (pagina 13.5.1)

Dopo il comma 32 è inserito il seguente:

<<32 bis. All'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 33 è inserito il seguente comma 2:

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può chiedere alla Giunta regionale la messa a disposizione nei confronti dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di un ulteriore ufficio periferico, in aggiunta alla sede, all'interno dei locali della Regione, in relazione alle sue esigenze operative.>>.

BAIUTTI, BARITUSSIO, GALSSO, SASCO, NARDUZZI

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento di pagina 14.1 (pagina 14.0.1)

Dopo il comma 1 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 15, commi da 8 a 21, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) ed al fine di consentire la più ampia adesione alle iniziative da realizzare:

a) il termine indicato ai commi 11, 13, 15 e 17 del medesimo articolo è prorogato, per l'anno in corso, al 8 luglio 2009 e sono conseguentemente fatte salve le domande presentate antecedentemente al nuovo termine;

b) sono considerate comunque ammissibili le spese effettuate, in relazione alle attività indicate nelle rispettive domande di contributo, nel corso dell'anno 2009, anche se realizzate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

1 ter In analogia a quanto stabilito per i contributi di cui all'articolo 15, commi dall'8 al 21, della L.R. 17/2008, la norma di cui al precedente comma 1 bis, lett. b), si applica anche alle domande di contributo riferite ai capitoli di bilancio 9188, 5393 e 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del e del bilancio per l'anno 2009.

1 quater. Le domande di contributo una tantum di cui ,al capitolo 3435 presentate ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983. come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e successive integrazioni e modificazioni, e pervenute entro il termine di cui al comma 1 bis, lettera a), per un importo massimo di 20.000,00 euro sono ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

1 quinquies. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui al comma 1 bis e 1 ter fanno carico alle rispettive unità di bilancio con riferimento ai capitoli 5674 (UBI. 5.1.1.1088), 5675 (UBI 5.1.2.1090), 4893 (UBI 8.7.1.1150), 4894 (UBI 8.7.2.3390), 9188 (UBI 1.3.1.1022), 5393 (UBI 10.1.1.1161) e 3435 (UBI 3.5.2.1118), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>>

BARITUSSIO, GALASSO, ASQUINI, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 14.1)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

<<1 bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 15, commi da 8 a 21, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) ed al fine di consentire la più ampia partecipazione ed adesione alle iniziative da realizzare:

a) il termine del 31 marzo indicato ai commi 11, 13, 15 e 17 del medesimo articolo è prorogato, solo per l'anno in corso, all'8 luglio 2009 e sono conseguentemente fatte salve le domande presentate in data successiva al 31 marzo 2009 ma antecedenti all'8 luglio 2009;

b) sono considerate comunque ammissibili le spese effettuate, in relazione alle attività indicate nelle rispettive domande di contributo, nel corso dell'anno 2009, anche se realizzate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

1 ter. In analogia a quanto stabilito per i contributi di cui all'articolo 15, commi dall'8 al 21 della legge regionale 17/2008, la norma di cui al precedente comma 1 bis, lettera b), si applica anche alle domande di contributo di cui ai rispettivi capitoli di bilancio 9188, 5393 e 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

1 quater. Le domande di contributo una tantum di cui al capitolo 3435 presentata i sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20/1983, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e successive integrazioni e modificazioni, e pervenute entro il termine di cui al comma 1 bis, lettera a), per un importo inferiore a 20.000 euro sono ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

1 quinquies. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione de disposto di cui al comma 1 bis e 1 ter fanno carico alle rispettive unità di bilancio con riferimento ai capitoli 5674 (UBI 5.1.1.1088), 5675 (UBI 8.7.1.1150), 4894 (UBI 8.7.2.3390), 9188 (UBI 1.3.1.1022), 5393 (UBI 10.1.1.1161) e 3435 (UBI 3.5.2.1118), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 14.2)

A) Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

<<f) legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 (Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri);>>

B) Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<<5 bis. Lo scarico dei titoli di spesa nonché l'invio in economia di bilancio dei residui passivi e la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti alle somme di cui al comma 2 avviene sulla base degli elenchi di cui al comma 5.>>

C) Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

<<8 bis. In relazione alle operazioni di chiusura delle attività di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008 n. 3712 e 28 maggio 2009, n. 3774, il Commissario delegato – Presidente della Regione, qualora dovesse risultare un saldo finale attivo dalla realizzazione delle opere di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue, finanziate anche con i fondi di cui all'articolo 5, commi 88 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come assegnati al Commissario medesimo dall'articolo 7 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, è autorizzato a trasferire le relative risorse residue al Comune di Tolmezzo al fine di permettere allo stesso di adempiere a quanto prescritto in sede autorizzatoria dalla Provincia di Udine e di realizzare le opere di sistemazione e miglioramento del sistema impiantistico e fognario di cui è titolare.

8 ter. Del trasferimento di cui al comma 8 bis il Commissario darà notizia all'Amministrazione regionale. A conclusione degli interventi il Comune di Tolmezzo dovrà presentare la rendicontazione della spesa alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per gli importi di volta in volta utilizzati. >>

D) Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

<<8 bis. La Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:

a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;

d) siano stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e modalità di esecuzione o adempimento della prestazione nonché il compenso e le modalità di pagamento, comunque condizionate all'effettiva realizzazione della stessa.

e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.

8 ter. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi individuali aventi natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

8 quater. La Regione non può conferire gli incarichi di cui al comma 8 bis a propri dipendenti.

8 quinquies. La Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui al comma 8 bis.

8 sexies. Non si fa ricorso a procedure comparative:

a) nel caso di procedura comparativa andata deserta;

b) per l'affidamento di incarichi relativi a prestazioni episodiche con esborso di modica entità.

8 septies. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui al comma 8bis, sono pubblicati sul sito web dell'amministrazione conferente, completi di indicazione dei soggetti percettori, delle ragioni dell'incarico e dell'ammontare erogato. Ai sensi del comma 127, dell'articolo 1 (Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi stessi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

8 octies. La Regione comunica semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco delle collaborazioni esterne e degli incarichi professionali conferiti, comprensivi della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

8 nonies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) nel caso di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ivi compresi i nuclei di valutazione e verifica degli interventi pubblici operanti ai fini della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);

b) nel caso di designazioni e nomine di componenti di commissioni di gara e concorsi nonché di altre commissioni o comitati previsti da leggi o regolamenti.

8 decies. Per le finalità di cui all'articolo 68 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari

interventi di carattere comunitario e internazionale) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), si applicano le disposizioni del presente articolo.>>.